

UNIVERSITAT AUTONOMA DE BARCELONA -
UAB
UNIVERSITÀ AUTONOMA DI BARCELLONA -
UAB

Doctorado en Derecho del Comercio y la Contratación

Dottorato in Diritto Commerciale e la Contrattazione

Departamento de Derecho Privado – Dipartimento di Diritto Privato

Trabajo de investigación – Lavoro investigativo

Con la dirección de - Con la direzione di :

Profesora Doctora María del Carmen Gete- Alonso

**“ LA HISTORIA DEL DERECHO PRIVADO Y LA ORGANIZACIÓN JURIDICA EN
LA ANTIGUA PERSIA – LA STORIA DEL DIRITTO PRIVATO E
L’ORGANIZZAZIONE GIURIDICA NELL’ANTICA PERSIA”**

Doctorando - Dottorando: *Marco Assad Pour*

2012-2013

Indice

PAGINA

Introduzione	5
1.1. La civiltà e l’organizzazione nell’era dell’Impero Achemenide	7
1.1.1. Le organizzazioni	9
1.1.2. L’organizzazione di Ciro	10
1.1.3. L’organizzazione di Dario	11
1.1.4. La finanza nell’Impero	12
1.1.5. Sconti sulle tasse	14
1.1.6. L’esenzione dalle tasse	15
1.1.7. L’esercito Imperiale	16
1.1.8. Le vie e le relazioni informatiche nel periodo Achemenide	18
1.1.9. L’invenzione della posta ed il telegrafo	20
1.1.10. La diplomazia nel periodo Achemenide	22
2. La Giustizia nel periodo dell’Impero Achemenide	25
2.1. L’interesse degli Imperatori per la Legalità e la Giustizia	25
2.2. Ciro il grande e le sue conquiste	28
2.3. Dario il grande e la sua Giustizia	32

	z
2.3.1. La legge di Hammurabi	36
2.3.1.1.La presentazione di Hammurabi	36
2.3.1.2.I codici di Hammurabi	38
2.3.1.3.Il Diritto Civile e Penale nella legge di Hammurabi	39
3. L’organizzazione giuridica nell’Impero Achemenide	42
3.1. I tribunali e le corti	42
3.2. I giudici e la magistratura	46
4. I crimini ed i delitti nell’Impero Achemenide	49
5. Il Diritto Privato nell’Impero Achemenide	52
5.1. Il matrimonio	53
5.2. Il poligamismo	54
5.3. Il fidanzamento ed i regali	56
5.4. Il divorzio	57
5.5. La proprietà	58
5.5.1. I beni immobili	59
5.5.2. I beni mobili	60
5.5.3. La compravendita	61
5.6. Lo stato delle persone	62
6. L’Organizzazione Giuridica nell’Impero dei Sassani	64

	z
6.1. I giudici e la magistratura	64
6.2. Le cause ed i tribunali	66
7. Il Diritto privato nell’Impero dei Sassani	70
7.1. La famiglia e la dignità della donna	70
7.2. Il matrimonio ed il divorzio	74
7.2.1. Il matrimonio con i famigliari	78
7.2.2. Il poligamismo	79
7.2.3 Il divorzio	80
7.3. La proprietà	81
7.3.1. La proprietà degli immobili	82
7.3.2. La compravendita	84
7.3.3. L’espropriazione dalla proprietà	85
7.3.4. L’affitto	87
7.3.5. La compravendita degli schiavi	88
Conclusione	90
Bibliografia	92
Appendici	94

z

Introduzione

Avevo terminato un corso di Master in Diritto Privato presso l'università di Tabriz (I.A.U.), la capitale della regione dell'Azerbaigian dell'Iran ed avevo interesse a continuare i miei studi in un corso di Dottorato e fu in occasione ad una visita a Barcellona che incontrai il coordinatore del corso di Dottorato che attualmente sto studiando presso l'Università Autonoma di Barcellona.

L'ambiente di Catalonia e specialmente l'università mi attrasse molto e cominciai i miei studi dove conobbi gente e professori formidabili che mi aiutarono a proseguire e realizzare miei studi. In questa fase del mio studio dovevo scrivere e realizzare un lavoro investigativo e per eleggere il tema adatto mi riferì a vari testi giuridici iraniani e decisi di scrivere un tema come base di studio comparato per presentare un Diritto medio orientale in Catalonia e decisi di scrivere un tema intitolato: **“La storia del Diritto Privato e l’organizzazione giuridica nell’antica Persia”** cosicché possa costruire una base per paragonarlo con il Diritto attuale iraniano ed evidenziare il probabile influsso.

Il tema sopraindicato comprende una fase storica che comincia con la nascita del primo impero persiano o come molti scrittori evidenziano come il primo impero mondiale ovvero l'impero degli **Acameni** nel 550 a.c. che prosegue fino al 330 a.c.

Questo periodo ebbe la maggiore importanza nella storia persiana in generale ed il suo influsso sopra il Diritto in quell'epoca antica cosicché si considerò l'era antica più importante studiata sia generalmente e sia in questo lavoro investigativo.

Dopo questa dinastia successero per brevi tempi le dinastie dei **Solukian** e gli **Ashkani** che per la brevezza del periodo non ebbero un influsso poderoso sopra il Diritto persiano e furono solamente eredi della dinastia Achemenide e per questo non abbiamo parlato molto sopra il loro Diritto.

In seguito ho continuato il mio lavoro con un'altra dinastia antica persiana che ha avuto molto influsso sul Diritto persiano e cambiava posto con l'era musulmana e l'attacco arabo alla Persia ed il cambiamento totale dello stile di vita ed il Diritto Persiano e la fine dei grandi Imperi poderosi Persiani. La dinastia della quale stiamo parlando si chiamava l'Impero dei **Sassani** e cominciò dal 224 d.c. fino al 651 d.c. e la sua importanza essenziale fu nel avere un governo

Marco Assad Pour—Dottorando in Diritto del Commercio e la Contrattazione —UAB— “La storia del Diritto Privato e l’ Organizzazione Giuridica nell’ antica Persia”

Z

religioso basato sulle leggi della religione di **Zaratustra**, grande profeta iraniano, e la caduta di questa dinastia per essere poi sostituita con l’era islamica dopo l’attacco arabo.

A fine di realizzare questo lavoro investigativo ho utilizzato vari fonti e libri in lingua persiana, italiana, spagnola, catalana, inglese e francese. Per procurare le fonti persiane mi sono recato varie volte alle biblioteche di varie università e facoltà di Diritto, storia del Diritto e Diritto comparato delle città di Tehran, Qom, Shiraz e Mashad in qui incontrai vari libri (spesso antichi) ed articoli.

Per incontrare il materiale in lingue europee dovetti viaggiare due volte a Barcellona ed utilizzare le biblioteche delle varie università Barcellonesi come la UAB, l’università di Barcellona, l’università Pompeu Fabra ecc...e come già fatto in Iran ho dovuto visitare varie facoltà per poter incontrare il materiale necessario che d’altronde era molto difficile trovare vari testi ed articoli su questo tema in Spagna perché il titolo di ricerca era basicamente di natura iraniana ed era lì che dovevo accedere al materiale essenziale.

Per completare le mie fonti utilizzai la biblioteca della facoltà di Diritto dell’università la Sapienza di Roma e la Luiss ed infine per raffinare alcuni dettagli, specialmente gli allegati e le foto, utilizzai vari siti in internet.

Spero che questa ricerca e lavoro investigativo crei una base per confrontare nel tempo l’evoluzione del Diritto Privato in Iran e d’altra parte concedere uno studio comparato con i sistemi giuridici antichi ed attuali vigenti in Occidente.

Ovunque e dove mi trovi mai dimenticherò Barcellona con la sua università ed i suoi gentili ed amabili professori, specialmente la Professoressa Gete Alonso che con il suo gentile appoggio ed aiuto ho potuto terminare questa ricerca e lavoro investigativo e le sarò per sempre grato debitore per le gentilezze che mi ha offerto e mi ha insegnato oltre alla dottrina giuridica, la dottrina dell’aiuto e l’amore per il prossimo.

Marco Assad Pour – Dicembre 2012

z

1.1.La civiltà e l’organizzazione nell’era dell’Impero achemenide

Siccome la evoluzione giuridica di ogni popolo sta in relazione con la storia e le istituzioni proprie,in prima fase dobbiamo avere uno studio sopra l’antica civiltà persiana nel periodo achemenide.

È chiaro che la civiltà persiana è una civiltà antichissima che comincia molto prima della nascita di Cristo ed anche prima della civiltà achemenide stessa. La storia dell’impero persiano è sempre stata oggetto di studio degli studiosi di tutto il mondo e la sua importanza derivano dai cambiamenti politici d’ogni era. La civiltà persiana è stata oggetto d’interesse della civiltà greca e un modello da imitare per le altre nazioni del mondo in quel periodo antico e come l’antico autore storico Erodotto¹²disse che per evitare che con il tempo i fatti umani si dimentichino e che le imprese notabili e singolari realizzate, rispettivamente per i greci ed i barbari³ specialmente,è il motivo che lo spinse a creare le sue opere.

¹ Grande scrittore storico nato nel 526 a.c. nella città di Alicarnaso in Grecia.

² Heròdoto, Historia, Libro1, traducción y notas de Carlos Schrader, Madrid, Editorial Gredos, P.85.

³ I greci nominavano barbari a tutti coloro che non parlavano il greco e non condividevano la cultura greca, cioè tutti gli stranieri compreso i persiani.

Z

I persiani nonostante due secoli de guerra continua non hanno mai smesso di costruire gli immensi palazzi reali e governavano poderosamente i vari popoli, avevano legislazioni e leggi molto avanzate e varie organizzazioni per governare e applicare le varie leggi.⁴

La Persia non era un impero monarchico costituzionale come le attuali monarchie ed il potere doveva rimanere in famiglia e l’ultima parola era sempre detta dalle forze armate e perciò il Re dei Re, intermediario tra i Dei dei persiani e la sua gente, non era solo Re, ma Re di tutti i Re.⁵

Gli achemenidi furono il primo popolo dell’est che formò una nazione con un sistema unico in cui varie diversità etniche vivevano fianco a fianco in pace; l’impero persiano era il più grande impero dell’era e possedeva tantissimi territori, erano dei grandi governatori, economisti e commercianti ed i popoli dominati da loro si sviluppavano sempre di più.

Dal punto di vista economico, culturale e religioso gli achemenidi furono coloro che come ponte tra le civiltà dell’est e ovest fecero come tramite per l’espansione culturale e l’intercambio di esso tra i popoli.

La maggior parte degli scrittori afferma che gli achemenidi formano un ambiente ottimo per la crescita della scienza, l’arte, la scienza e la cultura di quel periodo.

I persiani furono un ponte tra le antiche civiltà orientali e le neociviltà di Atene e Roma in cui si incontrava nelle antiche civiltà assire e babilonesi da una parte e dall’altra parte nel vicino oriente.

Il culmine dell’arte persiana s’incontra nei colossali monumenti nella città di Persepoli e Pasargard in cui Dario il grande organizzò varie organizzazioni politiche e legali che a quel tempo

⁴Ashraf Ahmadi,La legge e la giustizia nell’antico impero persiano,Tehran, Farhang pub.,1967,P.12-15.

⁵ John Curtis & Nigel Tallis,L’imperi oblidat, Barcelona, Fundaciò “la Caixa”,2006,P.18.

Z

era esempio per gli altri popoli e nazioni che in quell’era solamente l’impero Romano fu equivalente ad esso.

Dario con la sua legislazione e le leggi sottolineò il principio di egualanza ed i principi del diritto dell’uomo cosicché il primo manoscritto dell’uomo sopra la dignità ed i diritti dell’uomo si incontrano nella carta di Dario il grande.⁶

1.1.1. Le organizzazioni

L’impero achemenide conquistando tantissimi territori fondò una gran civiltà e non resta dubbio che un tale impero aveva bisogno di una vasta organizzazione per gestire e regolare il paese ed i paesi dominati.⁷

Durante il regno di Ciro egli condusse una politica di conquiste, in Babilonia seguì una politica popolare in cui liberò gli Ebrei ed è per questo che Ciro dispone di un luogo privilegiato nell’antico testamento e simpatia e popolarità tra i popoli conquistati.⁸

Per conoscere meglio la gran civiltà achemenide bisognerebbe studiare e spiegare alcune organizzazioni amministrative nel periodo di Dario il grande, il nono imperatore della dinastia achemenide ed i suoi predecessori, cosicché potremmo analizzare meglio in seguito l’organizzazione giuridica.

⁶ Ashraf AHMADI, Op. Cit., p.12-16.

⁷ Ghodratallah VAHEDI, Procedura civile, primo volume, Tehran, Mizan pub. ,2003, p.46.

⁸ A.R. Khezri, J. Rodriguez, J.M. Blazquez, J.A. Anton, Persia- cuna de civilización y cultura, Editorial Almuzara, 2011, (Esta obra cuenta con el patrocinio de La Consejería Cultural de la embajada de la R.I. de Irán), P.17-18

z

1.1.2.L’ organizzazione di Ciro

Ciro il grande nel periodo del suo impero creò una organizzazione molto ordinata e voleva affidare tutto il vestimento dell’impero solamente ai persiani. La comunità nobile persiana si riuniva ogni giorno alla corte di Ciro per discutere consultarsi sulle faccende politiche, economiche e legali dell’impero.

Ciro affidava la gestione del paese a persone fidate e di buona fama e concedeva loro impieghi importanti come il comando dell’esercito imperiale, la gestione delle tasse e l’economia, il controllo dei tesori imperiali ecc.... e pensava che ogni persona ha capacità differenti e bisogna affidare ogni carica e responsabilità a le persone adeguate ed in cambio pretendere un ottimo lavoro secondo le capacità da loro. Fu così che organizzò una gerarchia nell’esercito e nelle organizzazioni amministrative.

Ciro quando eleggeva un capo in un settore badava tanto che la persona eletta sia di gran numero superiore e affidabile dai suoi impiegati cosicché abbia sempre il rispetto e l’obbedienza di coloro.⁹

⁹ Abdullah SHAMS, Procedura civile, primo volumen, Tehran, Mizan pub. ,1999, p.51-52.

z

1.1.3.L’organizzazione di Dario

Nonostante l’organizzazione molto ordinata di Ciro, il suo predecessore Dario ampliò vastamente la funzione dell’organizzazione e la perfezionò in modo tale che fu la più famosa organizzazione dell’era achemenide.

Dario per gestire l’impero e la sua organizzazione escogitò un nuovo metodo, lui personalmente gestiva tutto.

Nonostante che Dario come tradizione imperiale aveva un potere assoluto e poteva emettere qualsiasi ordine, giudicare, comandare tutte le forze armate marine e di terra, premiare o condannare ecc....mai utilizzò questi poteri in un senso opposto al bene pubblico ed adoperò il suo potere solamente per la gestione ottimale dell’impero.

Dario per gestire meglio l’impero permise ai popoli dominati di conservare e praticare la propria lingua, religione, arte e cultura, ma per controllare e governare loro, inviava un governatore nobile di razza persiana.

Dario il grande divise il suo impero in venti regioni e determinò per ciascuna regione un governatore. La sicurezza pubblica, il prelievo delle tasse ed i tributi, vigilanza sulle organizzazioni giuridiche e tribunali erano dovere del governatore. In più in ogni regione per migliorare la sicurezza e l’ordine pubblico inviò un comandante per comandare l’esercito locale. In certi casi poteva succedere che la carica di comandante dell’esercito locale sia gestita dal governatore in persona. Ogni governatore era accompagnato da un funzionario e consultore che in realtà aveva la

Z

missione di controllare le azioni ed il comportamento del governatore in modo tale che non compia degli atti contro gli interessi dell’impero, della regione ed il popolo in cui viveva, e questo funzionario avvisava in continuazione Dario del comportamento e le azioni del governatore. Inoltre in tutto l’impero esistevano dei funzionari che erano soprannominati “occhi ed orecchie del Re” che ispezionavano segretamente tutto il paese ed informavano in continuazione Dario. In certi casi, questi funzionari segreti dovevano svelare la loro identità agli altri funzionari statali in modo tale da utilizzare qualsiasi risorsa e potere per la loro missione, anche utilizzando in caso necessario delle forze armate e l’esercito.¹⁰

1.1.4. La finanza nell’impero

Durante il regime di Dario esisteva un sistema speciale per il prelievo delle imposte e le tasse ed in ogni regione si predisposero dei funzionari speciali per tale fine. In ogni regione a fianco delle cariche di governatore e capo dell’esercito locale si creò la carica importante di alto funzionario di finanza e prelievo degli imposti e le tasse.

¹⁰ Ibid, p.53-55.

Z

Secondo un decreto imperiale bisognava che ogni anno venisse pagato come imposta all’impero una quantità di 14560 talani (quantità adoperata al tempo) di argento di che la metà doveva essere prelevata dalla regione dell’India.

Oltre ai metalli preziosi, le regioni inviavano i loro omaggi, tasse ed imposti in altri modi come: cavalli, attrezature e viveri per i dipendenti della corte imperiale che furono più di migliaia di persone e dipendenti ed in più per l’esercito imperiale, l’esercito locale di ogni regione e i viveri per gli eserciti che partivano in guerra cosicché la regione di Babilonia provvide a procurare i viveri e le attrezature necessarie per l’esercito imperiale per ben otto anni.

Nella storia dell’impero Persiano la parte d’imposti di ogni regione appartenente all’impero era predeterminata in modo tale che la parte della nona regione dell’impero ovvero Babilonia e Assiria fu di 1500 talani di argento.

Si accenna alla regione di Cappadocia che oltre a pagare gli imposti in contanti, ogni anno pagava 1500 cavalli, 2000 muli e 50000 pecore.¹¹

¹¹ Heimary KOCH, tradotto da Parviz RAJABI, Dalla voce di Dario, Tehran, Gilan pub., 2008, p.70-81.

z

1.1.5. Sconti sulle tasse

Siccome Dario effettuava uno studio tecnico molto preciso sugli imposti e le tasse effettive di ogni regione appartenente all’impero, in certi casi, considerando gli imposti in contanti o in merci, concedeva degli sconti fino al 50% alle regioni e si giustificava accennando al fatto che le regioni pagavano anche degli imposti locali al governatore e l’esercito locale e per agevolare loro la vita, dimezzava gli imposti e le tasse¹².

¹² Ashraf AHMADI, op. cit., p.19-20.

z

1.1.6.L’esonzione dalle tasse

Gli imperatori acameni nel momento della legislazione per predeterminare le tasse e gli imposti di ogni regione dell’impero,in certi casi predeterminavano delle esenzioni dalle tasse,per esempio certe regioni specialmente le regioni di razza persiana non avevano l’obbligo di pagare le tasse ma in certi casi inviavano degli omaggi in contanti o in merce all’Imperatore.

Secondo le ricerche storiche effettuate,nel periodo antecedente a Dario non esisteva una legislazione ed una formula tecnica per riscuotere gli imposti,le tasse ed i contributi e ogni autorità locale determinava le tasse e gli imposti come voleva,senza regole e principi.

Dario determinò delle regole che ogni regione avrebbe pagato degli imposti in contanti e merci.

A riguardo agli imposti in contanti determinò che coloro che pagavano in argento,pagassero con l’unità “talan” babilonese (ogni talan equivale a 34164 grammi).

Le tasse in contanti di ogni regione era predeterminata in modo tale che la nona regione dell’impero,la Babilonia e Assiria pagavano ogni anno 1550 talenti d’argento e la ventesima regione dell’impero,l’India pagava ogni anno 360 talenti di polvere d’oro.

Z

Gli imposti e le tasse in merci consistevano in cavalli,muli e pecore ed il governo centrale oltre alle tasse accettava i doni e gli omaggi inviati da ogni regione ed i beni confiscati ai ribelli ed i criminali o i beni conquistati nelle guerre.

Gli imposti in contanti venivano preservati nelle tesorerie delle città antiche di Shush e Persepoli e venivano spesi per i beni comuni dell’impero ,l’esercito imperiale e l’armamento di esso.¹³

Dopo l’invasione dell’Egitto nel 525 a.c. da parte dell’impero persiano, la gestione economica e l’incasso dei tributi fu affidata al Satrapo ovvero il rappresentante politico del gran Re. L’economia dell’Egitto si basava sull’agricoltura e in quel periodo il Satrapo continuò con la tradizione rimasta dal tempo dei Faraoni il che più tardi sarà applicato in Macedonia e Tolemaica. Secondo i dati di Erodoto (Herodotus) il tributo che doveva pagare l’Egitto all’impero Persiano fu di 700 talenti e gli introiti della pesca al lago Moeris ed una quantità buona di grano.¹⁴

1.1.7.L’esercito imperiale

L’esercito imperiale nell’era della dinastia achemene era formato da soldati statali ovvero corrispondenti al governo centrale e da soldati locali e questo esercito era comandato da quattro comandanti cosicché si può considerare l’esercito imperiale formato da cinque eserciti.

¹³ Ibid, p.20-21.

¹⁴ Briant Pierre & Herrenschmidt Clarisse, Le tribute dans l’Empire Perse, Paris, Peeters Louvan, 1989, P.29

Z

In addizione si formò un esercito permanente che si nominò “Esercito Immortale” ed era formato da diecimila soldati ed era sempre pronto che in caso di necessità si recasse in qualsiasi missione ovunque e siccome come numero di soldati non incontrava mai un calo di persone, si soprannominò Esercito Immortale.

Nel periodo di Dario l’esercito disponeva in ogni aspetto di attrezzature ed armi sufficienti in modo tale che tale esercito fu sempre preparato a svolgere i compiti militari pienamente e disponeva di un modello esemplare al suo tempo nella politica gerarchica e delle classi militari.

A causa dei principi e le leggi rigide dominanti sull’esercito nel periodo achemene, nonostante il gran numero delle truppe ed i soldati che alcuni storici spesso esagerano nelle cifre, disponevano di un ordine incredibile ed esemplare che fu a causa della gran organizzazione creata dagli Imperatori, specialmente da Dario ed il suo ingegno e la sua astuzia.¹⁵

¹⁵ Heidmary KOCH, op. cit. , p.297-310

z

1.1.8.Le vie e le relazioni informatiche nel periodo achemene

Nel periodo achemene le vie erano d’importanza speciale perché governare un così vast ed ampio impero senza le vie era impossibile, poiché il trasporto di merci, armate ed informazioni sottolineano l’importanza strategica delle vie.

Nella famosa Via Reale si estendeva per ben oltre 450 miglia ovvero 2700 chilometri e a ogni quattro miglia ovvero 24 chilometri fu situato un centro alberghiero, ostelleria per i viaggiatori e d i soldati.

Sicuramente all’epoca esistevano altre vie principali di comunicazione famose e delle organizzazioni d’edilizia stradale che purtroppo oggigiorno non disponiamo d’informazioni dettagliate a riguardo.

Secondo il parere degli storici richiedevano novanta giorni di viaggio per percorrere la Via Reale, tale via che concordava Babilonia e Hamedan fino all’antico Egitto, ma tramite i messaggeri speciali che furono un’innovazione dell’era, tale percorso di informazioni si percorreva solamente in una settimana.

Le vie di comunicazione del periodo achemene si formarono molto prima delle vie famose romane in modo tale che i messaggeri ogni giorno stavano in viaggio per le vie della città di Shush fino

z

alle sedi governative e tali messaggeri portavano i decreti ed i comandi imperiali per i Governatori ed i Satrapi(Comandanti militari) e riferivano all’imperatore tutte le notizie a riguardo le regioni appartenenti all’Impero.¹⁶

¹⁶ Heidmary KOKH, op. cit. , p.83-89.

z

1.1.9.L'invenzione della posta ed il telegrafo

In quel periodo Dario comandò di costruire ogni quattro miglia lungo questi percorsi e vie affianco ai centri di ristorazione dei centri nominati “Chaparkhaneh” in cui risiedevano dei corrieri accompagnati da cavalli svelti e freschi che avevano il compito di trasportare le lettere statali fino al prossimo centro nel breve tempo possibile in modo tale che il nuovo corriere, fresco di forze poteva continuare il tragitto con la stessa velocità e così via con gli altri corrieri nelle successive Chaparkhaneh.

Tale metodo permetteva di percorrere un tragitto di due mila e seicentomila e ottantatre chilometri dalla città di Shush fino alla città di Sard in un periodo approssimato di solo una settimana.

Il corriere speciale veniva prescelto tra le persone nobili dell'impero cosicché Dario terzo prima di diventare governatore dell'Armenia era corriere imperiale speciale.

Un'altra iniziativa di Dario nel campo dell'informazioni e notizie fu di mettere delle persone in cima alle montagne e altipiani vicini l'uno all'altro e scambiarsi le notizie urlando ed avvisando l'altro in modo tale che egli potesse avvisare il successivo e così via fino al rilascio del messaggio o notizia.

Z

Un altro modo di comunicazione fu accendere e spegnere del fuoco in cima alle stesse montagne ed altitudini e così continuare fino a far recapitare il messaggio al centro o al destinatario, molto simile al sistema adoperato nell’era moderna come il telegrafo ed i simboli mors.

Questo sistema fu adoperato anche quando Tedvinius conquistò Atene ed informò l’Imperatore Khashayarsha attraverso le isole Niklad con questo sistema.

È per tutto questo che molti studiosi e storici affermano che il primo passo per l’invenzione della posta ed il telegrafo fu messo in atto dagli antichi acameni.¹⁷

¹⁷ Ashraf AHMADI, op. cit. , p.22-24.

z

1.1.10.La Diplomazia nel periodo Achemenide

Gli imperatori achemeni per causa del loro stretto rapporto con le grandi civiltà di Roma e Grecia disponevano di una ampia e complessa organizzazione per ottenere informazioni su questi paesi e civiltà.

Essi istaurarono dei rapporti segreti con delle personalità importanti di questi paesi in modo tale di poter penetrare nelle sfere di potere a fine dell’acquisto di informazioni preziose.

Gli achemeni per potersi mettere in contatto con le persone normali dei vari paesi esteri a fine di ottenere informazioni sopra le abitudini, i pensieri, i sentimenti e la cultura di loro, inviavano presso questi popoli dei funzionari intimi e fidabili alla corte in modo tale che si infiltravano tra questi popoli e studiavano attentamente le loro attitudini e comportamenti ed al finale riferivano tutto ciò alla corte.

La diplomazia e l’organizzazione informativa nel periodo achemene somigliavano molto ad una sorta di “Intelligent Service” di oggigiorno ed i funzionari erano dei veri e propri 007.

In quel periodo l’organizzazione informatica e lo spionaggio erano una questione importantissima e per ottenere informazioni riguardo agli altri paesi, gli imperatori non esitavano a fornire denaro ed oro e non badavano alle spese poiché era molto necessario ed importante ottenere informazioni sulla potenza e le organizzazioni militari dei paesi esteri e le altre potenze concorrenti come Roma,

Z

in altre parole l’oro ed il denaro erano il mezzo informativo più importante e determinativo in quel periodo.

L’impero persiano disponeva di elevate quantità di oro nelle sue tesorerie che soprattutto provenivano dagli omaggi donati da parte delle personalità, principi, appartenenti alle corti straniere e comandanti rifugiati nelle corte persiana per chiedere l’appoggio persiano per poter tornare al potere.

Gli imperatori persiani prima di cominciare una guerra, tramite la diplomazia cercavano di attrarre verso se i sentimenti e gli interessi delle popolazioni residenti nei paesi nemici e per tale fine, prima di cominciare la guerra inviavano dei delegati ed ambasciatori a tali popolazioni e città.

La missione di questi delegati era ben si difficile perché oltre ai negoziati che dovevano effettuare con diplomazia, dovevano conoscere la lingua dei vari paesi e conoscere le abitudini, gli interessi e la cultura di ogni popolazione in modo tale che il nemico non intuisca l’intento vero e proprio dei persiani e si fidi di esso.

Anche gli spartani che erano famosi per il patriottismo e loro stabilità ideologica e di fede, erano attratti e sconfitti dalla diplomazia persiana effettuata dai delegati e ambasciatori persiani cosicché moltissimi comandanti famosi di Atene e Sparta in questo modo aderirono alle truppe persiane e combatterono contro i loro propri paesi e patrie e così fu che anche le popolazioni si aderivano alla rivolta di codesti comandanti convertiti.

Il punto importante è che i persiani rispettavano rigorosamente i patti concordati con gli altri paesi. Dario il grande fu il primo imperatore persiano che organizzò una vasta organizzazione di spionaggio e la prima delegazione di ambasciatori inviata alla Grecia fu nell’era di Dario.

Z

Fu nel periodo di Dario che moltissima gente da fuori dell’impero si rifuggissero in Persia e risiederono in varie località dell’impero.

Dario possedendo la sua grande organizzazione d’informazione e di spionaggio era costantemente informato del numero dei soldati presenti nell’esercito ma per un lungo periodo non aveva informazioni sulla Grecia e lo stile di vita in essa fino a quando un medico greco si recò alla corte imperiale persiana presso Dario e l’amicizia fondata con il medico greco creò un interesse in Dario per sapere di più sulla Grecia in modo tale che in seguito disponeva di vari consulenti sui affari greci e sulla Grecia.

Questa fu una parte delle organizzazioni dell’antica Persia, specialmente l’organizzazione della dinastia Achemene che come oggetto di introduzione e conoscenza ci è stato utile per poter iniziare ed approfondire il discorso principale di questa ricerca ovvero la storia del Diritto e l’organizzazione giuridica nell’antica Persia.¹⁸

¹⁸ Ashraf AHMADI, op. cit. , p.28-30.

z

2. La giustizia nel periodo dell’Impero Achemenide

Il concetto giustizia nell’antica persia derivava dai tempi più antichi e fu così che nell’antica Babilonia quando attuavano un’azione di compravendita, scrivevano un documento in cui scrivevano d’acordo con la legge del Re che in lingua persiana si diceva: **Data**. Così fu che già anticipatamente si utilizzava la legge del Re e per questo bisognava pagare una quota come tassa per tale documento.¹⁹

2.1. L’interesse degli Imperatori per la legalità e la giustizia.

Secondo le documentazioni storiche ed i manoscritti degli storici ed archeologi specialmente tratti dagli scavi recenti appartenenti a circa due secoli fa conferma il fatto che gli antichi persiani, molto prima dell’attacco arabo e la conquista dell’impero persiano e la comparsa dell’Islam, disponevano delle legislazioni per definire e regolare i rapporti sociali e giuridici tra la

¹⁹ Muhammad A. Dandamaev & Vladimir G. Lukonin, The culture and social institutions of ancient Iran, Cambridge University press, 1989, P.116-117.

Z

gente che tali leggi e legislazioni avevano radice nella cultura e gli abiti comuni della gente, gli ordini imperiali e le regole religiose.

Gli sforzi degli archeologi e gli storici per poter leggere ed interpretare le tavolette derivate dagli scavi archeologici di Persepoli e Passargad ci permetteranno mano a mano di poter conoscere l’immensa civiltà antica persiana e le loro leggi in modo tale di poter conoscere meglio la giustizia di quell’era ed il sistema giuridico vigente e dominante in quel periodo.

In ogni caso è evidente che per gli Imperatori persiani, la giustizia era di gran interesse in modo tale che volevano sempre che la gente si comportasse con giustizia e lealtà l’uno con l’altro.

Il Diritto Pubblico e come determiniamo e specifichiamo oggigiorno Diritto Costituzionale dipendeva solamente dall’Imperatore, perché era solamente lui l’unica autorità che aveva il diritto di determinare il Diritto Pubblico o cambiarlo e modificarlo, in poche parole il legislatore pubblico era solamente la persona dell’Imperatore.

Gli Imperatori si consideravano prescelti ed inviati da parte di Ahura Mazda (Il DIO degli zarostri) in altre parole consideravano il Regno e l’Impero un loro Diritto naturale ed un dono donato a loro da parte di DIO. Così fu che la forza giuridica, legislativa ed esecutiva stava nelle loro mani ed il loro volere in ogni caso poteva creare una legge e legislazione che si sporgeva e mostrava come un comando e decreto imperiale. Ma bisogna rilevare e sotto lineare che le decisioni ed i decreti imperiali non stavano mai contro gli interessi pubblici e le tradizioni che essendo utilizzate così tanto avevano una forma di legge vera e propria.

Nonostante che l’Imperatore aveva potere assoluto per la legislazione usava questo potere solamente al fine dei beni del paese ed i comandi e decreti che furono vere e proprie leggi, non

Z

venivano emessi si no per il bene pubblico e della gente, per la sicurezza pubblica, l’ordine e l’indipendenza del paese ed Impero.

Gli Imperatori achemeni avevano un interesse speciale per la giustizia e la sua applicazione nell’Impero cosicché Ciro il grande diceva sempre: “Il comportamento di un Imperatore non ha differenza con il comportamento di un pastore, perché un pastore non può pretendere dalle sue pecore e mandria più di quello che li ha serviti, e l’Imperatore stesso, come il pastore, non può pretendere più di quello che ha servito alle città e alla gente”.²⁰

In relazione all’importanza dell’eguaglianza della gente di fronte alla giustizia c’è uno scrito di **Ctesias** che scive che Ciro ovvero come lui lo chiamava Astyigas non teneva in conto nessuna parentela con nessuno ed una volta nella citta imperiale di Ecbatan incontrò sua figlia Amitis assieme a suo genero Spitamas che li voleva punire per non aver detto la verità assieme ad i loro figli, ma al finale dopo aver incatenato ed imprigionato sua figlia la lasciò libera ma condannò²¹ suo genero a morte.

²⁰ Ghodratallah VAHEDI, op. cit. , p.47-48

²¹ Luis Dubex, Historia de la Persia, Barcelona, Imprenta del liberal Barcèlonès,1842.

2.2. Ciro il grande e le sue conquiste

Ciro il grande era convinto che siccome è stato eletto come Imperatore da Dio stesso in persona, egli doveva eseguire la giustizia e comandare con essa per il suo popolo (la Persia) ed anche per gli altri popoli dominati da lui.

La giustizia di Ciro si estendeva con la sua bontà verso i popoli, anche quelli nemici come i Babilonesi ed i Greci.

Dopo la conquista di Babilonia, Ciro liberò gli Ebrei divenuti schiavi dei Babilonesi e si comportò nei loro confronti con grande dignità e rispetto per i Diritti dell'uomo, cosicché gli Ebrei considerarono e considerano anche oggigiorno Ciro come Gesù Cristo che un giorno risorgerà e salverà tutta l'umanità.

Fu Ciro che fondò i principi del Diritto dell'uomo e la sua dignità (la carta di Ciro) ed emise un decreto legislativo in cui liberò gli Ebrei dalla schiavitù presso i Babilonesi e comandò il loro ritorno alla loro patria e la ricostruzione identica all'originale del loro monastero a Gerusalemme

Z

che era stato completamente distrutto, ed si esprime esplicitamente sull’abolizione della schiavitù ed il distrutto dell’uomo.

Egli comandò che tutti i prigionieri di guerra siano liberati e che tornassero alle loro patrie e si dedicassero alla ricostruzione delle loro città, case e monasteri ed in più comandò che riportassero con se tutto l’oro e l’argento che i Babilonesi avevano sottratto a loro e che praticassero in pura libertà la loro religione e credenze.

In seguito ai comandi di Ciro quarantamila Ebrei furono liberati dalla schiavitù e prigionia Babilonese in modo che ritornassero presso la loro terra santa assieme a tutti i loro beni confiscati dai Babilonesi.

Ciro per far sì che i suoi ordini siano eseguiti alla perfezione, inviò un alto delegato assieme ai Babilonesi in modo che badasse l’eseguzione perfetta degli ordini.

In verità questo grande Imperatore a seguito del rispetto che ordinò per salvaguardare i Diritti, le culture, rispettare la religione degli altri e i loro Diritti fondamentali, la liberazione dei prigionieri e l’abolizione della schiavitù creò la prima vera e propria Carta dei Diritti dell’uomo nella storia che dopo secoli si rincontra nel Diritto moderno dell’uomo, in effetti duemila e cinquecento anni fa si fondò la prima base per i Diritti dell’uomo e la sua dignità.

Una parte del manoscritto e discorso di Ciro dice :” Sono io il Re del mondo, il grande Re, il Re poderoso, il Re di Babilonia, il Re di Sumer e Achede, il Re dei quattro angoli del mondo figlio di Cambujie...”.

Questa fu parte del manoscritto e comando di Ciro che gran parte degli studiosi la considerano il più grande documento sulla giustizia ed il rispetto per i Diritti fondamentali dell’uomo e fu la

Z

prima “ **Dichiarazione dei Diritti dell’uomo** “ che fu emessa da parte del più grande Imperatore Achemeno, Ciro il grande.

Secondo il parere di certi studiosi Ciro al contrario dei Re assiri che erano molto crudeli, era molto generoso e rispettoso per l’altrui, anche per i nemici ed i sconfitti ma specialmente per la sua gente.

I persiani chiamavano Ciro “Il padre”, i greci che molti loro territori erano stati conquistati da lui lo chiamavano “Sovrano” e gli Ebrei che furono salvati da lui lo chiamavano “ Gesù Cristo inviato da Dio”.

Quando Ciro conquistò Babilonia, non si presentò a loro come conquistatore ma bensì come loro salvatore e successore al trono di Babilonia, e per loro rispetto si presentava e nominava con il soprannome di: “ Re di Babilonia, Re dei popoli “. Egli come atto di rispetto verso i Babilonesi in ogni evento e festa toccava la mano al grande Dio “Baal” (Dio dei Babilonesi).

Secondo il parere degli studiosi Ciro era un gran condottiere e guida del suo popolo e disponeva di gran sorte e fortuna, era molto generoso e magnanimo e mai aveva pensato di imporre un unico modello di vita e di governo agli altri paesi conquistati dall’Impero Persiano e lasciava intatte tutte le istituzioni di ogni popolo appartenente all’Impero.

L’immensità etica in quell’era apparteneva al governo, poiché i persiani in quel periodo disponevano dei principi di giustizia e punivano fortemente coloro che infrangevano la legge.

Nonostante tutto se una persona commetteva un reato per la prima volta, disponeva di un disminuendo esenzione di pena, ma se una persona commetteva un reato per diverse volte, veniva punito severamente.

La gran parte delle legislazioni dell’epoca achemenide fu approvata nel periodo di Ciro e Dario, e la gran passione di Ciro per la giustizia e la legalità fece tale che per ogni piccola cosa approvava

Z

una legge, come la legge sulla fanteria che determinava che i soldati di fanteria dovevano essere sempre a cavallo, anche se volevano percorrere una distanza molto breve.²²

²²²² Ghodratallah VAHEDI, op. cit. , p.48-53.

z

2.3. Dario e la sua Giustizia

Dario il grande, dopo aver conquistato i paesi civilizzati di quell’era, non si oppose contro nessuna usanza nazionale dei popoli o contro le loro leggi religiose o governative e con tutti i suoi suddetti, di qualsiasi razza, religione e lingua che fossero si comportava senza discriminazione, con grande affetto e giustizia e così fu che la storia lo ricorda sempre come una persona saggia ed onorevole in modo tale che gli antichi Egiziani, nonostante essere stati sconfitti lo ricordavano come il più grande legislatore del mondo.

Questo grande Imperatore e conquistatore che lo dobbiamo considerare uno dei più grandi legislatori di quel periodo, dopo aver conquistato tantissime conquiste, decise di mettere in atto una legge pubblica generale per tutti i paesi e le regioni appartenenti all’Impero. Egli stesso in un suo manoscritto scrisse: “ Con il volere di Ahura Mazda (Dio dei zaratoastri) tutti i territori salvati da me dispongono della mia giustizia e legge”.

Dario dopo aver terminato le sue conquiste si dedicò alla codificazione e la scrittura di vari libri di legge che siano adatte a tutto l’Impero in modo tale che potessero governare un così grande spazio, Dario stesso, in uno scavo scoperto a Passargad, vicino alla città di Shiraz e Persepoli, nell’anno 520 a.c. si esprime così: “ Tutti questi territori si comportarono secondo la mia legge e la mia giustizia, obbedirono a ciò che gli comandai “.

Z

Parlando di queste leggi e legislazioni bisogna sottolineare che tali leggi con la supervisione di Dario in persona e con la consulenza dei suoi consulenti speciali si approvavano.

Altri studiosi affermano che Dario disponeva di un libro di legge per il vicino oriente ed un altro codice legale per l’Egitto, e si pensa che in un periodo così breve non si poteva creare ed approvare tali leggi e senza dubbio quelle leggi dovevano essere state copiate da altre leggi per poi essere evolute ed adattate all’Impero Persiano. Sidice anche che al tempo Dario ed i suoi consulenti stavano in possesso della legge **di Hamurabi** e la gran somiglianza delle leggi di Dario e quella di Hamurabi conferma tale affermazione dei storici.

Non si può escludere questa verità che quando Dario decise di scrivere le nuove leggi, ha tenuto in considerazione le legislazioni a quel tempo complete che già esistevano e tenendo in conto le varie legislazioni già esistenti presso i popoli dominati creò una nuova sorta di legislazione e tutto ciò afferma l’ingegno di Dario che creò delle nuove istituzioni legali in modo tale da poter governare negli anni un così vasto ed ampio Impero.

Nonostante questo non si può escludere l’influenza delle leggi dei paesi confinanti che d’altronde dispongono sempre di culture e lingue con radici comuni e similari.

In fine dobbiamo tenere in considerazione che tutte le leggi di qualsiasi popolo si sono fondate sulla base culturale ed i rapporti che tengono con i loro paesi vicini e confinanti

Che infine per cause di tempo e località e situazioni differenti in ogni società con il progresso civile, anche le leggi e le usanze si evolvono e cambiano aspetto a riguardo il livello di vita, governo e civiltà.

Le leggi approvate ed applicate da Dario nell’Asia vicina e l’Egitto erano in accordo con le usanze e le leggi locali d’ogni popolo fino a quando non stavano in contro agli interessi e la sicurezza

Z

dell’Impero Persiano cosicché quando Dario decise di iscrivere la sua legge famosa per l’Egitto, scrisse una lettera al Satrapo egiziano e si fece inviare tutti i testi di legge che erano stati e scritti fino al quarantaquattresimo anno di regno di Amazis e questo fatto ci rende chiaro l’importanza e l’attenzione che Dario dava alle leggi ed usanze locali per poter scrivere nuove leggi e codici al miglior modo per le varie popolazioni dominate da lui.

In ogni caso ciò che si deduce dagli scritti degli studiosi, è che secondo la legge di Dario, le leggi sulla sicurezza e la politica pubblica, organizzazioni amministrative ed affari militari, in tutto l’Impero era unica ed adoperata da tutti, ma tranne i casi citati le regioni dominate disponevano della libertà religiosa e culturale, e leggi locali proprie anche nel campo del diritto Pubblico fino al punto che tali leggi non siano in contro ai principi governativi dell’Impero.

In altre parole con il rispetto che Dario aveva per la dignità ed i Diritti dell’uomo ed i principi democratici di quel tempo, permise la libertà di religione, di pensiero, ed il principio di rispetto per il Diritto Privato degli altri popoli e gran parte del Diritto Pubblico, fino a quando non sia contro i principi fondamentali dell’Impero e la sicurezza pubblica.

Fu così che le popolazioni dominate dall’Impero ognuna disponeva delle leggi proprie con i piccoli cambiamenti imposti da Dario ed è per questo che in un manoscritto derivato dagli scavi archeologici Dario si descrive scrive: “ L’unico Imperatore di tanti Re, l’unico legislatore di tanti legislatori”.

L’influenza e l’importanza delle leggi scritte da Dario erano tali che per lunghi periodi dopo il suo regno furono adoperate ed applicate dai vari popoli.

Nel periodo di Dario i Giudici reali erano eletti tra le famiglie nobili persiane e dovevano prestare servizio fino alla morte, se no in certi casi che non effettuavano la giustizia venivano sospesi

Z

dall’incarico, essi giudicavano con saggezza in tutti i casi ed interpretavano le leggi nazionali ed imperiali.²³

L’importanza della codificazione effettuata da Dario e l’utilizzo del codice di Hammurabi Appare negli scritti di Olmstead in cui dice che Dario ed i suoi collaboratori, nel momento in cui scrivevano le leggi avevano di fronte il codice di Hammurabi come modello per poter completare la legge reale.²⁴

²³ Seyyed Hassan AMIN, La storia del Diritto, Tehran, Enciclopedia Iraniana pub, 2007, p.83-90.

²⁴ Muhammad A. Dandamaev & Vladimir G. Lukonin, op. Cit., P.117.

z

2.3.1. La Legge di Hammurabi

In seguito al discorso precedente e al confronto tra le leggi e le legislazioni di Dario con le leggi di Hammurabi, bisognerebbe presentare brevemente Hammurabi e le sue leggi per poter usufruire meglio del discorso principale di questa ricerca.

2.3.1.1. La presentazione di Hammurabi

Hammurabi fu il sesto Re di Babilonia che una parte dei studiosi afferma il suo regno dall’anno 2123 fino al 2080 avanti Cristo ed altri invece determinano questa data dall’anno 1792 fino al 1750 avanti Cristo.

Hammurabi nel quarantesimo anniversario del suo trono raccolse le sue leggi in pietre e le mandò per tutte le capitali del suo Impero cosicché conoscessero meglio esse. Fortunatamente una di quelle pietre fu ritrovata nell’inverno del 1901-1902 nella località di Susa in Iran tramite una missione archeologica inviata in li e condotta da J.de Morgan.

Tale legge si considerava un capolavoro letterario in quell’epoca e il corpo legislativo più importante non solo nel mondo antico orientale bensì in tutta la antichità.

Z

Pochi mesi dopo la scoperta del testo che fu in lingua achede , il francese Vincent Sheil pubblicò il testo in Parigi in lingua achede e francese.²⁵

I caratteri normativi e l’ampiezza di tale materiale legale ed in più la purezza de linguaggio adoperata dai redattori della legge di Hammurabi fece che copiassero frequentemente questo testo per adoperarlo nelle scuole già nell’epoca babilonese fino al primo millennio a.c. dalla Babilonia fino all’Assiria, ed è questo fatto che spiega il numero vasto delle copie scolari.²⁶

Il testo della Legge ovvero Codice di Hammurabi consiste da una proroga, un epilogo ed il testo fu diviso tramite gli scolari in 282 paragrafi.²⁷

Molti degli studiosi ed i studenti credono che la somiglianza tra i codici specialmente la somiglianza con la collezione dei codici mesopotanici ed il codice di Hammurabi proviene dall’estensione della tradizione orale che si estendeva dal secondo al terzo millennio. L’ultimo di questi codici, specialmente il codice di Hammurabi si stese durante il periodo neo-assiro tra il 740 ed il 640 avanti cristo.

Nonostante che Hammurabi fu uno dei più grandi Re di babilonia, la sua fama fu per la sua gran collezione e raccolta legale che raccolse e scrisse in quell’era e tramandò come suo ricordo alle altre grandi civiltà contemporanee e successive a lui.

È ovvio che la raccolta di una così grande raccolta giuridica e legale quattromila anni fa, fu segno di una grande civiltà umana in quel periodo.

²⁵ Lara Peinado Federico,Codigo de Hammurabi, Madrid,Editora nacional,1982,P.19

²⁶ San Martin Joaquin , Codigos legales de tradicion babilonica, Madrid, Trotta,1999,P.83

²⁷ Westbrook Raymond, A History of Ancient Near Eastern Law, vol.1,Boston, Brill,2003, P.361

2.3.1.2.I codici di Hammurabi

Il primo codice o legge di Hamurabi si chiamava “ **Satl** ” e si trovava nella città di “ **Sipyar** ”, una delle città di “ **Achede** ” in Babilonia che dopo la conquista da parte di un comandante appartenente alla regione chiamata “ **Ilam** ” fu portata alla città di “ **Shush** ” in Persia.

Di questa legge ne rimasero solamente qualche pezzo di stoffa scritta che era formato da 282 formule ovvero come diciamo oggiorno “ Articoli ”.

In questa legge non esistevano regole generali e gli articoli erano in concordanza con le cause civili o penali che occorrevano nei tribunali babilonesi. Gli articoli di questa legge erano a riguardo: la calugna, il giuramento falso, il pago delle tangenti ai giudici, la corruzione dei testimoni, l’ingiustizia dei giudici, crimini contro la proprietà, i rapporti tra i padroni ed i servi, diritto commerciale, diritto della famiglia, la paga dei medici, la paga degli architetti, i costruttori navali, l’affitto delle navi, l’affitto degli animali ed i danni provenienti da questi fatti sopraindicati. I diritti ed i doveri reciproci tra padroni e servi in questa legge erano molto importanti e di fronte a tale legge tutte le persone libere (non schiave) erano eguali e non esisteva il privilegio nazionale, in altre parole i babilonesi e gli stranieri erano pari ed eguali di fronte alla legge di Hamurabi.²⁸

²⁸ Seyed Hassan AMIN, op. cit., p.50-54.

Z

La caratteristica essenziale del codice e la Legge di Hammurabi consiste nel suo carattere religioso ed etico e come lui dice non solo la gente di Achede e Sumer ma la gente delle quattro regioni del mondo devono obbedire e Hammurabi afferma che sono l’autorità di marduk ad imporre l’ordine e l’eticità in tutto il paese e questo fatto determina i rapporti giuridici in tutto l’impero Babilonese.²⁹

2.3.1.3. Il Diritto Civile e Penale nella Legge di Hammurabi

A base della legge di Hammurabi la gente si divideva in tre gruppi: liberi, liberati e schiavi e le classi sociali si dividevano in quattro: gli uomini spirituali, i dipendenti dello stato, i soldati ed i commercianti.

Gli schiavi e le schiave hanno diritto alla proprietà e sono difesi e tutelati dalla legge e nessun schiavo può essere ucciso e in tale caso l’assassino, se pure sia il padrone, veniva processato e punito.

²⁹ Szlechter Emile, Codex Hammurapi, Romae, Pontificia Universitas Lateranensis, 1977, P.14

Z

Il commercio, la compravendita ed il trasporto della mercanzia è permesso e legale ed il commercio si effettuava con denaro o il cambio di merci. Certi anelli d’argento formano la base della valuta ed il denaro.

La legge di Hammurabi fondò dei cambiamenti nelle leggi interne babilonesi specialmente nel campo del Diritto di famiglia. Ogni uomo si può sposare solamente con una donna ma in caso che la moglie non possa offrire dei figli al marito, in questo caso l’uomo può disporre di un’altra moglie che quest’ultima è una moglie non ufficiale e priva di un contratto matrimoniale.

Se un uomo libero sposava una schiava, anch’essa diveniva libera, il marito e la moglie non sono responsabili l’uno per l’altro per i debiti appartenenti al periodo prima del matrimonio.

Nel caso del tradimento della moglie, il marito o può cacciare via la moglie o farla diventare schiava. Se il marito diventava prigioniero di guerra, la moglie poteva sposarsi con un altro uomo ma in caso che il primo marito ritornasse, la moglie doveva tornare a vivere con lui.

Nei casi d’adulterio la pena delle donne era di gran numero più pesante di quella dell’uomo e la donna imputata di infedeltà si doveva buttare in mezzo ad un fiume e se non affogava significava che era innocente.

Nel tema della successione ed eredità, il marito non ereditava niente dalla moglie ed i beni di essa si ereditavano solamente dai figli, ma viceversa la moglie in caso di decesso del marito, ereditava da lui come gli altri figli.

Secondo la legge di Hamurabi le donne erano libere di lavorare, fare commercio e disporre di beni e poter iniziare una carriera, anche spirituale. Le donne vedove e le ragazze venivano processate individualmente ma le donne coniugate venivano processate con la presenza del marito.

Z

Nell’ambito del Diritto penale la legge di Hamurabi si basava sulla legge del taglione cosicché: ”occhio per occhio e dente per dente” e questa legge si applicava in modo molto ampio come per esempio la pena del suddito disobbediente era il taglio delle orecchie, il figlio maleducato era il taglio della lingua, la madre cattiva era il taglio del seno, e la pena del chirurgo non abile era il taglio della mano ma invece la pena per i ladri era la pena di morte.

Una delle distinzioni della legge di Hamurabi era che la vendetta era proibita ed i criminali solamente attraverso la giustizia ed i tribunali a seguito di una denuncia venivano puniti e questo fatto sottolinea il grado alto di civiltà che disponeva la società babilonese sotto l’influsso della legge di Hamurabi.³⁰ - ³¹ - ³² - ³³

Sotto l’aspetto del Diritto civile in quell’epoca la compravendita ed il prestito erano completamente legali e liberi.

La compravendita in quel periodo in Mesopotania era un atto giuridico molto importante e principale e quasi in tutte le relazioni giuridiche si parla della compravendita. Nel codice di Hammurabi era predisposto un documento scritto per questo tipo di atto giuridico assieme a qualche testimone.³⁴

³⁰ Ali PASHA SALEH, La storia della legge e la storia del Diritto, Tehran, Università di Tehran pub. , 2007, p.99-104.

³¹ Seyed Hassan AMIN, op. cit., p.50-54.

³² Hamurabi fu il sesto Re di Babilonia ma la sua fama più che altro fu per la codificazione che scrisse cosicché tali leggi 4000 anni fa sono segno di una grandissima civiltà.

³³ Raymound WESTBRUCK, Tradotto da Husseyen BADAMCHI, L’inizio della legislazione, Tehran, Tarhe nou pub.,2003. P.147-156.

³⁴ Lara Peinado Federico,Codigo de Hammurabi, Madrid,Editora nacional,1982,P.62-63

z

3. L’Organizzazione Giuridica nell’Impero Achemenide

3.1. I tribunali e le corti

Nonostante che oggigiorno a causa dell’attacco d’Alessandro il macedone alla Persia e la distruzione dei libri, librerie, testi religiosi, storici e giuridici non abbiamo informazioni dettagliate sull’organizzazione giuridica dell’era achemenide e l’antica Persia, ma studiando vari testi storici greci ed i manoscritti degli studiosi contemporanei deduciamo che nell’antica Persia esistevano due gruppi di organizzazioni giuridiche, una organizzazione per il paese persiano ed un altro gruppo per i paesi e le regioni appartenenti e dipendenti dall’Impero che avevano quasi conservato il loro sistema ed organizzazione giuridica già esistente prima del dominio persiano.

D’altronde è stato provato dagli studiosi che gli acameni disponevano di leggi e principi legali scritti e non scritti di Diritto civile, penale ed amministrativo una procedura sull’organizzazione giuridica e la maniera di condurre i processi ed i tribunali.

Nella loro capitale e città, i persiani disponevano di tribunali e giudici che giudicavano tra la gente ed oltre a loro i governatori avevano il compito di ispezionare il funzionamento dei tribunali e la

Z

giustizia, specialmente nell’ambito penale e civile ed essi potevano intervenire in qualsiasi fase di qualsiasi processo.

In certi casi l’Imperatore in persona assieme a dei giudici consultori fidati conducevano i processi importanti e giudicava.

Nella corte imperiale erano sempre presenti dei giudici e magistrati che in caso di denunce od ordine Imperiale organizzavano processi e giudicavano.

Gli Imperatori persiani avevano più tendenza a risolvere le cause tra la gente con l’arbitrato cosicché Ciro comandò che nel caso che due persone avessero un conflitto tra loro, scegliessero uno o più arbitri tra loro per risolvere i loro problemi.

In questo periodo la maggior parte delle cause civili erano risolte secondo le usanze nazionali e locali e le regole religiose già esistenti.

Dagli scritti di vari studiosi si può dedurre che in quell’epoca esistevano delle leggi scritte e veri e propri codici civili e penali e leggi religiose e fu per esso che una tale organizzazione precisa fu basata a base di queste leggi scritte.

In referenza alle leggi penali scritte nel periodo achemenide gli scrittori accennano ad una donna che avvelenò suo marito, l’Imperatore Ardeshir secondo, e fu punita secondo la legge penale scritta e come facevano gli antichi persiani la uccisero con sofferenza schiacciando la sua testa nella sua casa con una pietra fino a quando il suo viso diventò piatto e perse la vita.

La corte suprema in quell’epoca che comandava ed organizzava tutte le altre corti ed i tribunali si riferiva alla persona dell’Imperatore e non altro, egli poteva emettere qualsiasi sentenza ed era il punto di riferimento per i ricorsi alle sentenze dei tribunali ed era l’unico tribunale che aveva il

Z

potere di riaprire i casi che avevano già una sentenza effettiva ed in effetti riapriva il caso ed il processo.

In più il potere giuridico dell’Imperatore si estendeva per tutto il paese ed egli nei processi penali aveva il diritto di condannare fino alla massima pena, in effetti la pena di morte, oppure diminuire la pena o donare la grazia.

Da uno scritto di Dario in cui si riferisce al fatto che ogni azione che compie ed ogni sentenza che emette è solamente la sua obbedienza al suo Dio, Ahura Mazda, e da tale discorso si può dedurre che Dario non si considerava responsabile dei suoi atti e quindi era privo di qualsiasi pena da parte di Ahura Mazda perché aveva solamente obbedito al suo Dio.

In quell’epoca non erano distinte le questioni penali e civili e qualsiasi tribunale aveva il dovere ed il compito di giudicare in tutte e due i casi.

Nell’epoca di Dario esistevano delle leggi scritte molto simili ai nostri codici e leggi che purtroppo per cause storiche furono quasi del tutto distrutte.

Nella capitale l’Imperatore in persona assieme ai giudici fidati conduceva i processi politici, ma nelle province era il governatore in consulenza con altri giudici che si occupava di tali processi.

In quel periodo i governatori ed i Satrapi avevano un potere illimitato per punire e condannare gli imputati, ma la grazia ed il perdono dei criminali ed i condannati politici erano solamente in mano all’Imperatore.

Il processo politico era un processo più importante del processo normale e così fu che quando Ciro volle processare un politico di nome **Oruntas**, riunì in consulenza sette magistrati e giudici d’alto

z

livello e fiducia e alla fina questa commissione di giudici condannò l’imputato alla pena di morte.³⁵ - ³⁶

³⁵ Seyed Hassan AMIN, op. cit. , p.90-91.
³⁶ Ashraf AHMADI, op. cit. ,p.44-50.

z

3.2. I Giudici e la Magistratura

Come già accennato nel paragrafo passato, esisteva un’assemblea di giudici imperiali formata da nobili di razza persiana che gli chiamavano i sette intellettuali ed erano come un consiglio imperiale che oltre a riunirsi per organizzare processi di alto livello ed importanza, avevano anche altri compiti e doveri.

L’ Imperatore affidava a questi giudici che erano sempre presenti nella corte, le questioni importanti e difficili dell’Impero per il fatto che coloro erano in conoscenza di tutte le leggi, i decreti imperiali, le legislazioni passate e le sentenze emesse in casi similari e così emettevano le loro sentenze a base delle evidenze ed i documenti esposti rispettando e tenendo in conto tutte le leggi e le legislazioni esistenti.

Questi giudici erano dei giudici a vita fino a quando non commettevano un reato oppure in caso che gli venisse incaricato una carica più importante da parte dell’ Imperatore.

Nel percorso della storia incontriamo pochi casi di sostituzione di tali giudici come nel caso che Dario affidò il comando dell’esercito Imperiale ad uno di questi giudici o nel caso che uno di loro

Z

fu condannato all’estrazione e lo strappamento della pelle della testa per aver accettato delle tangenti.

A base dei processi effettuati nell’epoca achemenide che stanno registrati nella storia si deducono i seguenti punti di attenzione:

1.Siccome i crimini politici, il tradimento alla patria ed i crimini contro la sicurezza e la persona dell’Imperatore erano molto importanti, tali processi venivano processati tramite un’assemblea di sette giudici appartenenti alla nobiltà persiana che la maggior parte di loro erano dei comandanti famosi e capi delle sette grandi famiglie persiane.

2.Per evitare la fuga degli imputati in modo tale di poterli processare, gli imputati venivano arrestati fino al giorno del processo.

3.Senza l’esistenza di prove e di colpa l’imputato non veniva condannato.

4.I servizi dell’imputato all’Imperatore ed il paese erano effettivi sull’esito del processo.

5.Nel emettere le sentenze, come oggigiorno venivano considerate le situazioni per gli sconti o aumenti di pena.

Secondo gli studi effettuati dagli storici nell’epoca achemenide i requisiti per essere eletti come giudici erano di essere di razza persiana, appartenere ad una buona e nobile famiglia, disporre di buona fama ed essere persone affidabili, disporre di buone conoscenze ed avere una certa età, ma nonostante tutti questi requisiti non erano pochi i giudici che per essersi distanziati dalla giustizia ed aver accettato tangenti sono stati puniti severamente.

L’importanza della giustizia nel periodo achemenide fece tale che i giudici corrotti venissero puniti severamente e tutto ciò conferma l’importanza e la priorità dell’interesse pubblico presso gli antichi persiani in quel periodo.

Z

I giovani fanciulli persiani venivano educati in modo tale di obbedire ai giudici e dal loro quindicesimo anno di vita per ben dieci anni dovevano servire i giudici ed essendo giovani ed abili obbedire i giudici per rincorrere i fuggiaschi ed i criminali e compiere delle missioni.

Arrivando tali giovani all’età di venticinque anni divenivano degli uomini completi che dovevano proseguire la loro correttezza e vita da uomo completo per altri venticinque anni, arrivando questi uomini all’età di cinquanta si potevano preparare per intraprendere la carriera di giudice.³⁷ - ³⁸

³⁷ Seyed Hassan AMIN, op. cit. , p. 91-93

³⁸ Ashraf AHMADI, op. cit. , p.51-58.

z

4. I crimini, i delitti e le pene nell’Impero Achemenide

In una tavoletta di pietra ritrovata nella città antica di **Passargad** (vicino alla città attuale di Shiraz, centro attuale della regione persica-iraniana) Dario il grande scrisse che: “ Qualunque persona colpevole di aver infastidito altrui, verrà punito egualmente al fastidio che ha inflitto, e non è mai successo che una persona colpevole non sia stata punita “.

È chiaro che qualsiasi atto che secondo la legge e le usanze veniva considerato un reato non era esente dalla punizione.

Nonostante tutto sarebbe bisognato affermare che in quel periodo i reati non erano ben classificati come oggi giorno e non esisteva una divisione tra i reati leggeri ed i crimini più importanti, ma come una divisione molto generale, i reati principali si dividevano nella seguente divisione:

1. I crimini e gli attentati contro la vita ed i beni appartenenti all’Imperatore, la sua famiglia ed i suoi dipendenti.
2. Attentati contro il trono e la corte.
3. Ribellarsi e compiere atti rivoluzionari contro l’Impero.
4. Non eseguire e non obbedire agli ordini ed esentarsi dal compito di eseguire le leggi, i comandi ed i decreti.
5. Spionaggio e tradimento contro l’Imperatore.
6. Corruzione e l’acetto di tangenti.
7. L’espansione dei segreti Imperiali.

z

8. L’ingratitudine.
9. I crimini pubblici come l’assassinio, il furto, il banditaggio, malmenarsi, atti osceni contro l’etica e la buona condotta pubblica ecc...

Gran parte di questi reati come I crimini e gli attentati contro la vita ed i beni appartenenti all’Imperatore, la sua famiglia ed i suoi dipendenti oppure gli attentati contro il trono e la corte erano considerati crimini e reati politici.

In quel periodo, come oggigiorno in gran parte dei sistemi giuridici contemporanei, il crimine politico non era ben definito, ma a base dell’importanza di certi reati e i tribunali complessi che antecedentemente ne abbiamo discusso e la pesantezza delle pene si può dedurre e classificare i crimini politici in quell’epoca.

D’altronde è possibile dedurre che gran parte dei reati dell’epoca achemenide, sono gli stessi citati nel libro santo dei persiani ovvero nel libro di **Avesta**.

Riguardo alle pene dell’epoca achemenide, come le pene di tutte le civiltà antiche erano terribilmente pesanti e smisurate riguardo al reato commesso, ma d’altronde, a base della passione che gli Imperatori acameni avevano per la giustizia, in certi casi considerando lo stato generale dell’imputato ed i suoi precedenti penali ed i servizi prestati all’Impero e così poteva disporre di uno sconto sulla pena o una esenzione e grazia, ciò che oggigiorno come una istituzione moderna penale viene applicata nei sistemi attuali giuridici.

In ogni caso paragonavano e bilanciavano i servizi e i reati dell’imputato e se i suoi reati erano più pesanti dei suoi servizi allora era punito (una delle ragioni dell’adoperazione della bilancia come simbolo di giustizia oggigiorno ritorna a questo fatto).

Z

Le varie punizioni in quell’epoca erano: la pena capitale (la condanna a morte), l’imprigionamento, l’amputazione di un organo come il taglio delle orecchie, il naso, le mani, l’accecamento di uno o tutte e due gli occhi, ed in più esisteva anche l’esilio come punizione.

Bisogna sapere che la punizione dei reati ed i crimini politici era molto più pesante dei crimini pubblici e comuni cosicché in caso di tradimento all’imperatore ed il paese o pubblicare i segreti imperiali, la punizione era sempre il massimo cioè la pena di morte.

La pena dei ribelli era il taglio del naso e delle orecchie e poi venivano impiccati, la pena dei traditori e coloro che fuggivano dalla guerra era molto pesante.

Quando impiccavano una persona, prima dell’esecuzione un funzionario annunciava a voce alta il reato ed il crimine commesso dal condannato e la ragione della sua condanna.

La pena per il tradimento all’imperatore ed il paese era il taglio del naso e le orecchie e far girare il condannato per le vie della capitale e farlo mostrare alla gente ed in seguito veniva riportato al luogo del delitto ed impiccato in modo tale di essere esempio per gli altri.³⁹

³⁹ Ashraf AHMADI, p.59-64.

5. Il Diritto Privato nell’Impero Achemenide

Secondo il parere degli storici non si sa ancora se la religione ufficiale dell’Impero Acameno sia stata la religione zoroastriana.

Ma la gran parte degli storici tenendo in conto che Zoroastro e la sua religione nacquero circa seicento anni avanti cristo e tenendo in conto che il libro santo dell’epoca achemenide ovvero il libro di Avesta che era il libro sacro del profeta Zoroastro in cui i principi erano praticati dai persiani, allora deducono che la gran parte del Diritto di quel periodo era derivato da questo libro e le regole di Diritto Privato erano state scritte a base di esso.

In quel periodo nell’Impero persiano, a base della libertà di religione riconosciuta dalla legge e la diversità di religione che si praticava nelle varie regioni e città dell’Impero, non esisteva una religione unica, ciò che è fonte di Diritto Privato e le regole dello stato delle persone e tutto ciò causava una diversità di leggi e regole.

In ogni caso siccome le regole di Diritto privato hanno radici nelle usanze e la religione dei popoli, considerando il libro sacro di Avesta come fonte essenziale di legge e Diritto Privato, notiamo il fatto che le regole di tale Diritto sono quasi uguali nelle dinastie Achemene, Ashkani e Sassani.⁴⁰

⁴⁰ Seyed Hasan AMIN, op. cit. , p.95-96.

z

5.1. Il matrimonio

Ciò che si deduce dai testi storici è che il matrimonio per il fatto delle nascite e la continuazione della razza ed il sangue puro persiano, era di massima importanza tra i persiani e avere tanti figli era un onore per le famiglie in modo tale che gli Imperatori, ogni anno, per promuovere questo fatto, regalavano degli omaggi e doni preziosi alle famiglie che avevano tanti figli.⁴¹

⁴¹ Seyed Hassan AMIN, op. cit., p.99-104.

z

5.2. Il poligamismo

Il poligamismo nell’era achemenide, era di usanza e molto comune, come i loro antecedenti dell’Impero dei “**Madi**”.

Alcuni studiosi affermano che i Re potevano disporre più di cinque mogli, però altri affermano che i Re ed Imperatori potevano avere al massimo cinque mogli e non di più, ed i figli derivati da mogli non ufficiali non potevano essere eredi al trono Imperiale.

La questione che gli Imperatori oltre alla Regina potevano disporre di altre quattro mogli ufficiali non è tanto chiara nella storia, però non c’è dubbio che disporre di varie mogli ufficiali era un’usanza legale applicata in quel periodo.

Tutto ciò si può affermare portando in esempio le mogli di Ciro che si chiamavano “**Kasandan**” e “**Amitis**”, la figlia dell’ultimo Imperatore della dinastia dei “**Madi**”(la dinastia antecedente agli acameni che regnava in tutta la Persia).

Anche Dario si sposò con una figlia di Ciro ed una figlia di Bardia, e tali matrimoni con le figlie e le nipoti di persone così importanti non potevano che essere solamente matrimoni ufficiali e non altro e tale fatto confermava la diffusione della poligamia tra la classe nobile ed Imperiale persiana in quel periodo.

Z

Certi studiosi e storici affermano che il matrimonio tra i famigliari di primo e secondo grado era diffuso e legale tra gli acameni.

Gli acameni oltre alle varie mogli ufficiali, disponevano di varie mogli non ufficiali che dormivano con loro e avevano dei figli da loro che però non erano eredi al trono.

Sicuramente la relazione che avevano certe mogli non ufficiali con gli Imperatori, tenendo in conto l’importanza della legalità presso gli acameni, aveva un volto giuridico e legale che purtroppo a causa della perdita di documenti appartenenti a quell’era non disponiamo d’informazioni dettagliate a riguardo.

Ma considerando il fatto che disporre di mogli non ufficiali non era solamente per la nobiltà e gli Imperatori e anche la gente normale aveva delle mogli non ufficiali, allora si può dedurre che tale rapporto, per la generalità e la diffusione che aveva non poteva avere un aspetto illegale e fuori dalle prescrizioni legali.

Forse la funzione di queste mogli non ufficiali era simile alle mogli temporanee che nel diritto islamico presso gli shiiti (un ramo dell’Islam che è la religione ufficiale della Repubblica Islamica dell’Iran) si adopera con il nome arabo di “Mot’ā”, e la differenza essenziale con le mogli ufficiali poteva essere nell’esercizio dei Diritti propri e dei figli derivati da tale matrimonio legale, ma non ufficiale.⁴²⁻⁴³

⁴² Ashraf AHMADI, op. cit. , p.67-69.

⁴³ <http://www.1doost.com/Post-4701.htm>

z

5.3. Il fidanzamento ed i regali

Secondo le ricerche storiche è affermato che tra i persiani, gli sposi, prima di sposarsi definitivamente avevano un periodo di fidanzamento preliminare.

In questo periodo c’era l’usanza di dare dei regali da parte dei genitori della sposa alla sposa per iniziare una nuova vita con il suo sposo (questa usanza tuttavia è ancora diffusa tra le famiglie iraniane) cosicché quando la figlia di Dario, “**Arina**” si sposò, il padre, Dario, comandò a Farnases, un suo funzionario, di regalare da parte sua agli sposi cento pecore, il punto più importante è che tale regalo fu pagato dai beni personali di Dario e non da parte del tesoro Imperiale.⁴⁴

⁴⁴ Ashraf AHMADI, op. cit. ,p.69.

z

5.4. Il divorzio

Secondo gli studi storici e le ricerche effettuate si può affermare che il divorzio tra gli acameni era diffuso e legale cosicché si narra nella storia che un governatore che aveva sposato la figlia dell’Imperatore si innamorò di un’altra donna e siccome non osava e non poteva divorziare la figlia di una così importante persona come l’imperatore, allora decise di uccidere di nascosto la sua moglie.⁴⁵

⁴⁵ Ashraf AHMADI, op. cit. ,p.69.

z

5.5. La proprietà

I precedenti storici affermano che la proprietà, nel periodo achemenide, era rispettata e parte dei terreni agricoli apparteneva allo stato che il guadagno di queste terre veniva versato alla tesoreria Imperiale, e gli altri guadagni appartenenti agli altri terreni agricoli che appartenevano ai contadini e gente normale, veniva pagato a loro direttamente senza l’interferenza dello stato.⁴⁶

⁴⁶ Ashraf AHMADI, op. cit. , p.70.

5.5.1. I beni immobili

Studiando la storia dell’impero acameno si deduce che la gente oltre ad essere proprietaria delle loro case, era proprietaria dei propri terreni agricoli e giardini, in altre parole proprietaria di beni immobili.

Questo punto si deduce dalle tasse imposte sulle proprietà, terreni agricoli, giardini, bestiame e miniere, esisteva un tipo di tassa sui terreni che era molto simile alle tasse sulle costruzioni artificiali.

Il fatto dell’esistenza della proprietà sui immobili è così chiara ed ovvia che non necessita nessuna discussione addizionale poiché colui che paga le tasse dei terreni agricoli, giardini e miniere, è sicuramente proprietario di queste che paga le tasse a riguardo.⁴⁷

⁴⁷ Heidmary KOCH, op. cit. , p.311-315

z

5.5.2. I beni mobili

Effettuare atti commerciali, disponete di bestiame e pagare tasse ed imposti diretti in soldi e merci, il pago dei bolli e il pago della mano d’opera, come scritto nelle tavolette di pietra appartenenti all’epoca achemenide confermano l’esistenza della proprietà sui beni mobili.

Siccome nel periodo achemenide la proprietà sui beni mobili ed immobili era rispettata e conosciuta, sicuramente esistevano delle leggi e legislazioni scritte e non scritte che purtroppo oggigiorno non disponiamo di tutta la documentazione a riguardo.⁴⁸

⁴⁸ Ashraf AHMADI, op. cit. ,p.71.

z

5.5.3. La compravendita e la transazione

Secondo gli studi storici si afferma che nel periodo achemenide si effettuavano delle compravendite definitive tra la gente sui terreni agricoli, le case ed i loro giardini.

Esistevano dei grandi terreni agricoli che nel periodo achemenide venivano comprati e venduti assieme alla gente che ci lavorava sopra (un tipo di feudalismo) oppure veniva coltivata tale terra dagli schiavi presi in prigonia durante le guerre.

In ogni caso di compravendita e transazione le parti ricorrenti nel contratto potevano aggiungere delle condizioni nel contratto, sempre che l’altra parte fosse d’acordo.

Nella compravendita dei beni mobili, tratto dalle tavolette scavate nelle pietre, sappiamo che gli antichi persiani disponevano dei disegni specifici per definire il prezzo di ogni merce, per esempio una botte di vino equivale ad un disegno ed una pecora equivale a tre disegni. In più Dario definì tutte le merci ed i beni mobili con la loro quantità e peso in modo di agevolare la compravendita ed il commercio.⁴⁹ - ⁵⁰

⁴⁹ Heidmary KOCH, op. cit. , p.316-319.

⁵⁰ Ashraf AHMADI, op. cit. , p71-72.

z

5.6. Lo stato delle persone

Come abbiamo antecedentemente accennato, nel periodo dell’Impero achemenide, a causa della libertà di religione ed il rispetto dei Diritti e le culture locali di ogni regione e popolo appartenente all’Impero, lo stato delle persone di ogni regione dipendeva dalle leggi speciali interne di ogni regione e la loro religione le leggi appartenenti a tale religione.

Certi storici affermano che anche tra la popolazione persiana (di razza persiana) non esisteva una legge unica sullo stato delle persone perché non tutti i persiani avevano ancora accettato la religione Zarotoastra e tale religione e le sue leggi non si era ancora estesa per tutto il territorio persiano.

z

Altri storici affermano che le leggi riguardanti all’eredità e la successione, il testamento, il matrimonio ed il divorzio diffuse tra i persiani, siano le stesse leggi adoperate poi nel libro sacro della religione di “Zaratoastro”, bensì il libro di “Avesta”.⁵¹ ⁵²

⁵¹ Ashraf AHMADI, op. cit. , p.70.

⁵² Shahriar GERAMINEJAD,Il sistema giuridico dell’antica Persia,Tehran, Taghe Bostan pub.,2001,p.64.

z

6. L’Organizzazione giuridica nell’Impero dei Sassani

6.1 I Giudici e la Magistratura

I giudici in questo periodo erano molto rispettati e le grandi famiglie privilegiate avevano l’obbligo di fare da mediatori e arbitrare tra la gente, probabilmente solo tra i nobili.⁵³

Nel periodo della dinastia e l’Impero dei Sassani esisteva un’organizzazione giuridica molto ordinata ed oltre ai giudici e magistrati della capitale, esistevano dei giudici e magistrati speciali per ogni città, cittadella e paese più piccolo in cui giudicavano tra la gente per porre fine ai conflitti tra loro e per far governare la giustizia in ogni angolo dell’Impero.

In ogni paese più piccolo esisteva un giudice principale che era scelto tra le personalità religiose e spirituali che sotto il suo comando e supervisione lavoravano altri giudici e consulenti.

I giudici dei paesi più piccoli nella scala gerarchica giudiziale erano del più basso livello e avevano una funzione più di pacificatori e si dividevano in due categorie:
la categoria dei “**Mufti**” e la categoria dei “**Redi**”.

⁵³ Clemente Huart, trad. Elias Serra Rafols, Persia Antigua y la civilizacion Irania, Barcelona, ed. Servantes, 1930, P.257.

Z

I Mufti come tutt’ora si fanno chiamare i sacerdoti musulmani di fede sunnita, erano personalità religiose e spirituali che come gran parte dell’antichità in quasi tutte le civiltà umane avevano il diritto di giudicare tra la gente ed i Redi senza entrare nella questione giudicata e prendere decisioni a riguardo, obbedivano ai Mufti e applicavano la legge e le sentenze emesse ed erano una sorta di allievi giudici.⁵⁴ - ⁵⁵

⁵⁴ Ashraf AHMADI, op. cit. , p.91-104.

⁵⁵ Seyed Hasan AMIN, op. cit. ,p.113-120.

z

6.2. Le Cause ed i Tribunali

Nel periodo dell’Impero dei Sassani le cause ed i conflitti tra la gente venivano risolti i due modi:

1. Tramite il tribunale ed i giudici
2. Tramite l’arbitrato e gli arbitri prescelti e fidati

Quando si decideva di concludere un caso con l’arbitrato, gli arbitri venivano prescelti tra gli uomini di fiducia, di buona famiglia ed appartenenti alla nobiltà.

Tra gli arbitri si poteva prescegliere anche il giudice capo del paese.

Nel periodo dei Sassani esistevano due tipi di tribunali, i tribunali religiosi ed i tribunali comuni.

I tribunali religiosi processavano i casi civili ed i reati secondo, le leggi religiose come per esempio nei casi di matrimonio, il divorzio, l’adozione, l’eredità, il testamento, i beni mobili ed immobili, ed i beni appartenenti ai santuari ed i conflitti riguardo ai servi erano tutti processati e sentenziati nei tribunali religiosi.

La fonte legale dei tribunali religiosi in quell’era, era il libro sacro di “Avesta” ed il libro del “Matican” o come nominato spesso “Il Matican delle mille mani”

Z

Nonostante che i tribunali religiosi, oltre alle cause religiose, processavano anche casi non religiosi come i casi di proprietà, la persona chiamata in giudizio aveva il diritto ed il potere di esentarsi da tale processo effettuato dalla corte religiosa e richiedere il giudizio del tribunale comune.

Viceversa i tribunali religiosi a loro volta potevano astenersi da processare i casi che non erano in sua competenza.

A capo di tutti i tribunali religiosi c’era il gran sacerdote o “**Mogh**” che si soprannominava “**Mubede Mubedan**”.

E a capo dei tribunali basati comuni, secondo gli scritti del libro Matican c’era il “**Datubar**” che tutti i casi di proprietà erano di competenza di questi tribunali e non era sotto l’influenza del capo dei tribunali religiosi, il “**Mogh**” che era anche chiamato “**Dastubar**”.

Un gruppo di studiosi afferma che i tribunali religiosi si occupavano solamente dei casi dei crimini contro la religione e casi di Diritto privato ed i processi politici e militari e gran parte dei casi penali che stavano in relazione con la sicurezza e l’ordine pubblico erano fuori dalla competenza dei tribunali politici ed era compito dei tribunali statali e comuni processare tali casi.

Al contrario di questa affermazione altri storici affermano che la gran parte dei giudici in quel periodo venivano eletti tra gli uomini religiosi e leader spirituali e la gran parte della potenza giuridica stava nelle mani dei sacerdoti zoroastriani ovvero i “Mogh” cosicché la gran parte delle regole e le leggi civili furono scritte da coloro.

Nel periodo dei Sassani, la religione che al tempo era la religione di Zoroastro, al contrario del periodo achemenide aveva un potere immenso e la classe spirituale si trovò al potere in modo

Z

tale che fondò delle istituzioni ed organizzazioni religiose, scrisse tanti libri religiosi e l’appoggio della classe spirituale al trono e all’Impero fece rafforzare le radici di esso.

In quel periodo la classe religiosa e spirituale era ben rispettata dai persiani e le faccende generali del popolo erano organizzate da loro e giudicavano con molta cautela e precisione tra la gente e niente era corretto e legale tra la gente se non approvata dai Mogh.

La classe religiosa e spirituale in quel periodo oltre a svolgere i suoi doveri essenziali come giudicare, aveva altri compiti come controllare il prelievo delle tasse ed i contributi, impegnarsi delle faccende a riguardo allo stato delle persone, svolgere i riti di matrimonio e le faccende riguardo all’eredità ed il testamento.

Nel periodo dei Sassani oltre ai tribunali religiosi e comuni, esistevano dei tribunali speciali come per esempio per i contadini o i militari.

In poche parole bisogna accettare il fatto che in questo periodo, in confronto al periodo dei achemenidi, l’ordine dell’organizzazione giuridica e la magistratura è più ordinata e organizzata ed il volume dei testi legali e le leggi è perfezionata e nell’applicare la giustizia c’è più interesse e precisione ed è per questo che nella maggior parte dei tribunali si utilizzavano più di un giudice.

Nel caso che i giudici erano più di due, la sentenza definitiva era quella emessa dalla maggioranza ed in più si evidenzia che ogni giudice disponeva di un aiutante e vice.

In certi casi che serviva la deposizione dei testimoni, venivano chiamati in processo e se testimoniavano il falso, erano condannati a pagare quattro volte in più il valore del caso in giudizio come multa.

Z

Tratto dal libro di Matican si sa che le parti in giudizio avevano diritto ad avere un consulente ovvero un avvocato e l’avvocato non poteva farsi pagare dal cliente più della tariffa predisposta dalla legge.

Il tribunale e la sua sentenza erano molto rispettati e nessuno delle parti poteva fare giustizia da se e dovevano obbedire alla sentenza emessa dal tribunale.

Un compito pesante che era affidato all’Imperatore era il controllo dei giudici e le loro sentenze e l’adattazione alla giustizia e le leggi di tali sentenze.

Le sentenze dei tribunali minori venivano ristudiati e mandati in appello ai tribunali maggiori e la sentenza di quest’ultimi in caso di protesta di una delle parti veniva mandata in appello come una corte suprema presso l’Imperatore. La sentenza dell’Imperatore era definitiva e bisognava essere eseguita con molta urgenza.

In pochissimi e rari casi la sentenza dell’Imperatore poteva essere ristudiata e riaperta dalla persona dell’Imperatore e non altro.⁵⁶ - ⁵⁷ - ⁵⁸

⁵⁶ Seyed Hassan Amin, op. cit. ,p.120-126.

⁵⁷ Ashraf AHMADI, op. cit. ,p.107-114.

⁵⁸ Roya Hajiloui, Law from the boild Iran’s window,Tehran, Islamic Azad pub. ,2009, p.40-42.

z

7. Il Diritto Privato nell’Impero dei Sassani

7.1. La famiglia e la dignità della donna

Nell’antica Persia sia l’uomo che la donna erano tutte e due capo della famiglia ed ognuno di loro disponeva di Diritti e Doveri la legge definiva il limite di sorveglianza sulla famiglia da parte dell’uomo.

I doveri ed i diritti della madre di famiglia nella legge, sottolinea l’importanza che gli antichi persiani davano alle donne.

L’uomo era obbligato a comportarsi bene e con affetto con sua moglie ed i figli.

L’uomo aveva il dovere di badare alla moglie fino alla morte, di badare al figlio fino alla sua pubertà e alla figlia fino a quando non si sposava e questo dovere per l’uomo era considerato una preghiera.

Il padre, la madre ed i figli avevano delle responsabilità in comune, l’uomo non poteva spendere e sprecare i beni e le proprietà della famiglia fuori di essa e se anche la moglie sia stata consenziente, la legge non lo permetteva ed interveniva.

Z

Se il padre di famiglia diveniva povero e bisognoso, era compito della moglie ed i figli di aiutarlo, ma fino al punto che non divenissero bisognosi loro stessi, e quando il padre riveniva in possesso dei suoi beni doveva ripagare la famiglia.

Il padre di famiglia in nessun caso non poteva diseredare il proprio figlio, ma in caso che fosse minorenne poteva affidare in custodia la sua eredità ad un custode fidato che dopo la maggiore età del figlio, doveva consegnargli l'eredità, cosa che in quell'epoca, nel diritto Romano era consentito diseredare il figlio infedele.

Il padre di famiglia, come capofamiglia aveva il diritto di accettare i doni ed i regali per il figlio minorenne ma siccome questi regali erano di proprietà del figlio non poteva utilizzarli se no nei interessi del figlio stesso.

Il figlio grande aveva il dovere di amministrare la finanza ed i beni di famiglia ed in caso di essenza o decesso del padre aveva il compito di mettere a parte una parte dei beni del padre per la vita degli altri membri della famiglia, ed un'altra parte per i riti religiosi riguardo al padre morto.

Nelle famiglie persiane in quel periodo il figlio e la figlia legalmente pari e uguali e se il padre di famiglia donava un regalo ai figli, non poteva richiederlo indietro in seguito.

Nel libro sacro di Avesta è scritto sui diritti ed i doveri della donna che:

1. La donna ha diritto alla proprietà e può amministrare i suoi beni personalmente.
2. La donna ha diritto d'affidamento dei figli.
3. La donna può entrare in causa in un tribunale da parte di suo marito e a nome suo difenderlo.

Z

4. La donna può denunciare il proprio marito crudele presso un tribunale e richiedere la sua punizione.
5. Il marito non ha diritto di far sposare sua figlia se no con il consenso della moglie.
6. Nei tribunali la testimonianza delle donne è accettata come gli uomini.
7. La donna può essere scelta come arbitro ed arbitrare.
8. La donna può in certi casi al posto dei sacerdoti uomini e i Mogh, dirigere una cerimonia religiosa.

E da tutto ciò deduciamo il fatto che la situazione sociale e legale delle donne nell’antica Persia a distanza di millenni era molto meglio d’oggigiorno e la dignità della donna era ben rispettata.

Siccome nella religione Zaratoista la donna non è considerata inferiore all’uomo e dall’antichità fina ad oggi le leggi ed i codici civili si sono sempre basati sulla religione, deduciamo che in quel periodo nella loro legge e codice civile la donna era pari all’uomo, purtroppo oggigiorno a causa degli attacchi greci, macedoni, arabi e mongoli disponiamo di scarse risorse scritte sulle leggi di quel meraviglioso periodo.

Nonostante tutto oggigiorno disponiamo di un testo prezioso sulla legge ed il codice civile degli antichi persiani scritto in lingua “**Pahlevi**” di nome “**Matican**” oppure “Matican delle mille mani” scritto da “ Farkhumart Vahraman”.

Z

Non c’è dubbio che questo libro prezioso è stato scritto nell’era dell’Impero Sassani nel periodo del trono dell’Imperatore “**Khosro Parviz**”, in cui è stato scritto il nome di cinquantanove giuristi e professori ed insegnanti di legge.⁵⁹ - ⁶⁰ - ⁶¹ - ⁶²

⁵⁹ Ashraf AHMADI, op. cit. , p.136-146.

⁶⁰ Seyed Hassan AMIN, op. cit. , p.129-131.

⁶¹ Heidmary KOCH, op. cit. ,269-277.

⁶² Roya Hajilou, op. cit. , p.29-32.

z

7.2. Il matrimonio ed il divorzio

Secondo il libro sacro dei persiani, **l’Avesta** ed altri testi religiosi e di Diritto Privato come il **“Matican delle mille mani”** deriva il fatto che il matrimonio era uno dei doveri più sacri dell’umanità che ogni persona dovrebbe compiere in una fase della sua vita.

Dagli scritti del Matican deduciamo il fatto che le donne nell’epoca dei Sassani avevano dei Diritti, e per le relazioni tra marito e moglie ed i loro doveri a riguardo ai figli esistevano delle regole precise e dettagliate.

Il matrimonio transitava la supervisione del padre della faglia al marito, ed in caso di morte del marito o divorzio questa supervisione ritornava ai genitori.

In quel periodo il padre e la famiglia non potevano costringere la figlia a sposarsi per forza con una persona che loro avevano prescelto o punirla o diseredarla per questo e la figlia era libera di sposarsi con qualsiasi persona che desiderava, senza il permesso ed il consenso del padre e la famiglia.

Secondo l'affermazione di certi studiosi, l'età legale per il matrimonio delle ragazze era di quindici anni e quella dei ragazzi era di venti.

Normalmente la figlia sposata se ne andava via dalla casa del padre e raramente rimaneva o ritornava a vivere lì, come nei casi che diveniva vedova.

Z

Tale figlia che viveva fino agli ultimi giorni di vita dei genitori presso loro, di solito era soggetto di testamento dei genitori e oltre all’eredità riceveva altri beni iscritti nel testamento.

Nell’era dell’Impero dei Sassani in Persia esistevano cinque tipi di matrimoni:

1. Il primo tipo era il matrimonio in cui la figlia, con il consenso di entrambi il padre e la madre si sposava e andava a caso del suo sposo.

Questa sposa in casa del marito disponeva di qualsiasi privilegio ed onore ed i figli che partoriva erano suoi, sia in questo mondo e l’altro.

Il marito di tale moglie non aveva diritto a disporre di altre mogli senza il consenso della prima moglie, oltre ai casi che secondo la religione era consentito.

2. L’unica figlia – Quando l’unica figlia di una coppia di coniugi si sposava, era soprannominata “**Ugzan**”, cioè l’unica donna, tale figlia quando veniva in possesso del suo primo figlio, lo donava ai suoi genitori in modo tale che generasse la loro razza e stirpe e prendeva per se il nome di famiglia dei nonni.

In questo modo se esisteva un fratello poteva maritare sua sorella in questo modo, in questi casi il figlio ereditava sia il cognome, sia l’eredità del nonno o dello zio.

3. Quando una vedova dopo la morte del marito si sposava questo tipo di matrimonio si chiamava matrimonio di “**Chakerzan**”.

Chaker nella lingua antica di Pahlevi e nel persiano attuale significa servire, e zan significava e significa donna, e siccome la vedova doveva servire il nuovo marito si chiamava Chakerzan.

4. Il quarto tipo di matrimonio era che in caso che un uomo senza sposarsi ed avere figli moriva, allora pagavano dei regali ad una fanciulla in modo da farla divenire anteriormente

Z

moglie del deceduto, e poi la facevano diventare moglie di altrui e la condizione di questo matrimonio era che questa coppia, donasse almeno uno dei suoi figli al marito deceduto.

Questo tipo di matrimonio aveva un altro aspetto in cui se un uomo non poteva avere figli, senza avere rapporti sessuali poteva sposare una donna e poi farla maritare con un altro a fine di avere dei figli e concederli al primo marito.

5. Il quinto tipo di matrimonio dei persiani dell’epoca dell’Impero dei Sassani era quello delle ragazze che senza consenso e permesso del padre ed i genitori si sposavano, queste ragazze erano prive di privilegi e potevano in certi casi, secondo la legge essere anche diseredate.

Secondo gli scritti di certi storici, esisteva anche un altro tipo di matrimonio che era il matrimonio con le serve e le schiave in cui lo sposo doveva pagare la una cifra per questo matrimonio ed in caso che la serva non potesse avere dei figli, la prima sposa del marito poteva farsi rimborsare il denaro pagato dal marito.

Sembra tanto che nel periodo della dinastia dei Sassani la donna avesse un ruolo più importante di quello che aveva antecedentemente ed avendo per usanza una sorta di diritti specifici, verso la fine del periodo dei Sassani piano piano la donna venne in possesso di più libertà, dignità ed autonomia.

In molti casi la donna aveva delle grandi responsabilità in famiglia, per esempio in caso di decesso del marito e padre di famiglia e l’assenza di un figlio maschio maggiorenne, era dovere della prima moglie del deceduto badare a tutta la famiglia.

Un altro punto interessante riguardo al matrimonio nell’epoca dei Sassani era che il matrimonio tra le classi sociali differenti era proibito come per esempio la figlia di un commerciante non aveva diritto di sposarsi con il figlio di un militare, e così fu anche nelle

z

transazioni come per esempio un cacciatore non poteva comperare una casa appartenente ad una famiglia nobile.

Certi principi già esistevano nell’era dei Acameni e furono ereditati da loro ed applicati nell’era dei Sassasani.⁶³ – ⁶⁴

Al finale dobbiamo accennare che la poligamia in quell’era, era ben accettata ed istituzionata come abbiamo già accennato anteriormente.⁶⁵

⁶³ Ashraf AHMADI, op. cit. ,p.151-152.

⁶⁴ Seyed Hasan AMIN, op. cit. , p.131-133.

⁶⁵ Clemente Huart,Op. Cit. P.261.

z

7.2.1. Il matrimonio con i famigliari

Nell’ambito del matrimonio con i famigliari nel periodo dei Sassani esistono due tipi d’affermazioni da parte degli studiosi e gli storici:

Il primo gruppo afferma che in quel periodo il matrimonio con i famigliari era consentito e legale e teneva parte dell’usanza di quel periodo.

Il secondo gruppo che aveva più conoscenza della lingua antica e l’espressioni utilizzate nei testi religiosi dei libri di Avesta ed il Matican afferma che la parola “**Khutikdast**” espressa nei testi religiosi in cui consentiva il matrimonio con questo gruppo significa famigliari lontani come oggi in Iran ed i paesi musulmani è usanza sposarsi con i cugini e le cugine e non si riferisce ai famigliari stretti come i fratelli ed i genitori.

Alcuni degli storici e scrittori iraniani affermano il fatto che tale pensiero che permetteva il matrimonio tra i famigliari stretti è completamente errato perché deriva dai testi tradotti dai greci in cui loro, avendo una gran ostilità storica con i persiani o per sbaglio, avevano tradotto “Khutikdast” come fratello e sorella che è completamente errato e sbagliato e significa solamente famigliari lontani.⁶⁶

⁶⁶ Ashraf AHMADI, op. cit. ,p.150.

7.2.2. Il poligamismo

Il poligamismo e sposarsi con vari mogli nell’epoca dei Sassani era molto diffusa e legale ed aveva una grande somiglianza al poligamismo nel diritto islamico.

Un uomo poteva avere varie mogli secondo le sue esigenze e bisogni ma a base del suo potere economico e denaro. Una persona normale non disponendo di tanti soldi era costretto ad avere una sola moglie ma la classe nobile ed in possesso di una buona economia si potevano permettere anche fino a cento o centinaia di mogli.

I persiani che vivono oggigiorno in India, seguono il monogamismo ed hanno solamente una moglie e rispettano tanto questa loro regola, ma tra i praticanti della religione di Zaratoastro

z

nell’attuale Iran è ancora consentito ed usato sposarsi con una seconda moglie in caso che la prima non avesse figli e così via per la terza o anche quarta moglie.⁶⁷

7.2.3. Il divorzio

Nel libro di Matican delle mille mani è stato scritto spesso sulla questione del divorzio in modo tale che un capitolo intero di questo libro è dedicato al tema del divorzio.

Deducendo dal testo di questo libro si può dedurre che il divorzio in quel periodo era legale e le parti assieme alle loro prove e testimonianze potevano ricorrere in causa presso un tribunale e richiedere il divorzio, oppure con il consenso di entrambi i coniugi si poteva richiedere il divorzio concordato dal tribunale.

Una delle cause che permetteva la richiesta di divorzio era il tradimento e l’adulterio, oppure malattie gravi che non permettevano la continuazione della convivenza.

⁶⁷ Ashraf AHMADI, op. cit. ,p.148.

Z

In ogni caso di divorzio il tribunale oltre ad emettere la sentenza di divorzio determinava la loro situazione economica e la divisione dei beni ed i figli.⁶⁸ ⁶⁹

7.3. La proprietà

La proprietà nell’era dell’Impero dei Sassanidi era molto rispettata e consisteva nei beni mobili ed immobili, gli animali e gli schiavi e per difendere gli interessi dei proprietari avevano a disposizione delle leggi vaste, precise e complicate che purtroppo oggigiorno per causa degli attacchi nelle guerre e le distruzioni disponiamo di pochissimi testi attendibili a riguardo che la maggior parte e tratta dai libri sacri dell’Avesta ed il Matican delle mille mani.

In seguito andiamo a studiare i vari aspetti di proprietà in quel periodo.⁷⁰

⁶⁸ Ashraf AHMADI, op. cit. ,p.152.

⁶⁹ Seyed Hassan AMIN, op. cit. , p.p.131.

⁷⁰ Roya HAJILOUi,op. cit., p.42-47.

z

7.3.1. La proprietà degli immobili

Dal libro del Matican delle mille mani si deduce che la proprietà degli immobili in quel periodo era rispettata e conosciuta e disponeva di tutti i diritti che oggigiorno le leggi moderne riconoscono per il proprietario dei immobili.

Il proprietario poteva vendere o dare in affitto o dare in ipoteca la sua proprietà.

Dare in ipoteca o dedicare la propria proprietà era un diritto del proprietario.

Il diritto alla proprietà era così rispettato che l’Imperatore “**Anushiravan**” dopo aver massacrato i seguaci della fede di “**Mazdak**” ordinò di restituire ai proprietari principali le proprietà usururate per mano dei Mazdachisti.

I fatti scritti nel libro del Matican delle mille mani mostra bensì che il principio del possesso e la proprietà e leggi appartenenti erano molto solide e rispettate.

Studiando la storia si arriva alla conclusione che nell’era dei Sassani la proprietà era ben difesa dalla legge e la stessa legge aveva dei principi che favoreggiavano la diversità delle varie

Z

classi sociali fino a quando alla fine del quinto secolo dopo cristo comparve il grande profeta “Mazdak” che fece tremare le strutture rigide e capitaliste dell’Impero dei Sassani.

In quel periodo il proprietario della terra agricola ci lavorava assieme alla sua famiglia e nelle terre agricole più grandi lavoravano anche gli schiavi ed i lavoratori liberi.

Ogni proprietario di terre agricole e giardini era anche proprietario delle risorse allegate ad essa come l’acqua, le sorgenti e gli acquedotti.

Certe volte gli acquedotti e le sorgenti erano di proprietà comune tra alcune persone che la legge privata con molto dettaglio determinava l’uso di questi da parte dei vari proprietari.⁷¹

⁷¹ Roya HAJILOU, op. cit. , p.50-51.

z

7.3.2. La compravendita

La compravendita era la via più comune del transito ed il cambio di proprietà.

La compravendita si poteva effettuare anche con delega e permesso del proprietario, e se la compravendita era senza il permesso del proprietario ed il compratore sapendo esso pagava il prezzo al venditore, allora in quel momento automaticamente il proprietario principale diveniva in possesso del prezzo pagato.

Nel diritto privato dei Sassani la buona fede era accettata come nei sistemi contemporanei europei e della Francia.

Se un cliente e compratore senza sapere che il bene che sta comprando sta in ipoteca, allora per causa di buona fede può sollecitare il prezzo pagato ma se al momento della compra sapeva dell’ipoteca, allora per causa di malafede non poteva richiedere la somma pagata.

La donazione dei beni tra il marito e la moglie, fratelli, madre e padre e anche tra gli amici e gli estranei era legale e permesso.

Il donatore del bene non poteva riavere o richiedere indietro il bene donato e non poteva ne annullare ne richiedere il scioglimento di tale atto legale se no in casi che il bene divenisse di proprietà di altrui.

z

La donazione poteva essere effettuata in vita o dopo la morte ma in ogni caso necessitava sempre un documento scritto.⁷²

7.3.3. L’espropriaione dalla proprietà

In certi casi era possibile che per il bene pubblico la proprietà di alcuni beni passasse allo stato, però in ogni caso lo stato pagava un prezzo equo e giusto per esso.

Se una persona per cause di affetto familiare si asteneva dal cedimento della sua proprietà allo stato era accettato come nel caso della costruzione del castello imperiale dell’Imperatore **“Anushiravan”** in cui una donna anziana e vecchia non permise la espropriaione della sua proprietà e la sua casa rimase fianco a fianco al castello imperiale.

⁷² Ashraf AHMADI, op. cit. , p.153-154.

Z

Anushiravan era ed è tutt’ora famoso in Iran per la sua generosità, correttezza e l’amore che coltivava per la sua gente e la giustizia.

Altri casi espropriazione erano i casi in cui certi criminali come i traditori, gli assassini o gli stregoni venivano processati e puniti, in questi casi i loro beni erano confiscati da parte del governo.

Nonostante che lo stato nei casi di tradimento ed assassinio poteva confiscare tutti i beni appartenenti a loro, ma per usanza non confiscava tutto e lasciava una parte per la moglie e la famiglia del condannato.

Uscire e disobbedire alla fede e la religione era un altro motivo di despropriaione che l’Imperatore Khosroparviz comandò di confiscare i beni di tutti gli infedeli.

La stregoneria quando causava la perdita di alcuni beni ad altrui o certi tipi di danneggiamento, permetteva allo stato di confiscare i beni della strega o lo stregone in ordine di poter risarcire i danni subiti dalle persone.

Nel caso dell’ipoteca se le parti non rispettavano le leggi dominanti, venivano espropriati dai loro beni.

La gente non aveva diritto di vendere schiavi alla gente di malafede, e se qualcuno infrangeva la legge e vendeva uno schiavo agli infedeli allora lo stato confiscava il prezzo dello schiavo.⁷³

⁷³ Ashraf AHMADI, op. cit. , p.153-154.

z

7.3.4. L’affitto

Dare in affitto la propria proprietà era un’usanza ben comune e diffusa tra gli antichi persiani.

Un padrone di casa non poteva mai cacciare via un inquilino che si comportava bene e pagava le sue quote ordinatamente.

Non solo le proprietà ma anche le merci erano oggetto d’affitto e le condizioni precontrattuali erano così rigide che non permettevano a nessuna delle due parti di cambiarle, seno nei casi che l’affitto dipendesse dal reddito che una proprietà o un giardino con le variazioni climatiche può avere era consentita la variazione dell’affitto e le condizioni circondanti.

Il frutto ed il reddito appartenente ad un immobile con il cambiamento della proprietà e la transazione si spostava verso il nuovo padrone e possessore.⁷⁴ ⁷⁵

⁷⁴ Ashraf AHMADI, op. cit. , p.155.

⁷⁵ Heidmary, op. cit. , p.316.

z

7.3.5. La compravendita degli schiavi

Siccome il possessore degli schiavi era proprietario di loro, li poteva esporre per la vendita, come una merce comune.

Nonostante tutto i persiani si comportavano con dignità e rispetto verso gli schiavi, all’inizio in Persia non esisteva la schiavitù, ma espandendosi l’Impero e conquistando altre terre e venendo a contatto con altre nazioni imparassero la schiavitù e la cominciarono ad applicarla.

In Persia non c’erano tanti schiavi e venivano tratti megli che in qualsiasi altro posto del mondo.

Fino all’epoca del trono di **“Vahram quindicesimo”** la schiavitù si ereditava da padre in figlio, cioè il figlio di uno schiavo anche lui diventava schiavo.

Ma all’epoca di Vahram quindicesimo la maternità fu fonte di schiavitù ed i figli di madre schiava divenivano automaticamente schiavi, ma non sempre tutti, il decimo figlio di una donna schiava nasceva libero e non diveniva schiavo.

Lo schiavo era proprietario dei suoi beni e poteva pagare il suo padrone per comperare la sua libertà.

Z

Nella religione Zaratostra praticata dagli antichi persiani era proibito trarre in schiavitù un credente e se uno schiavo accettava la religione Zaratostra diveniva subito libero ed il proprietario dello schiavo era ripagato dai fondi del tesoro imperiale.⁷⁶

⁷⁶ Ashraf AHMADI, op. cit. , p.156-157.

z

Conclusione

In questa ricerca e lavoro investigativo abbiamo parlato e presentato due grandi sistemi giuridici dell’antica Persia e trattato specialmente il Diritto privato utilizzato in quei periodi e studiato l’organizzazione giuridica vigente nelle rispettive dinastie cosicché ci può creare una base adatta per confrontare il Diritto antico Persiano con l’attuale Diritto vigente nella Repubblica Islamica dell’Iran e gli altri sistemi esistenti nel mondo attuale.

Tale ricerca come mia vaporazione personale non è basata su fonti originali provenienti e rilasciati da quell’era per il fatto dell’attacco e l’invasione araba dopo la nascita dell’Islam e la conquista dell’impero dei Sassani in cui gli arabi incendarono tutte le biblioteche ed i libri e le fonti esistenti riguardo alla storia, la cultura, la lingua ed il Diritto esistente in quell’era. Gli arabi distrussero così radicalmente la storia persiana in modo tale che per secoli la gente non conosceva la propria storia ed il suo passato e le fonti attuali che oggigiorno utilizziamo per studiare quell’epoca sono derivate da fonti occidentali, specialmente dagli scritti degli studiosi greci come Erodoto che pur essendo nemico per nazionalità con i persiani ma scrisse molto su di essi e le guerre effettuate tra i greci ed i persiani e fu così che la storia si potesse conservare ed essere soggetto degli studi attuali e di questa ricerca.

L’influsso e l’effetto del Diritto dell’antica Persia sull’attuale Diritto vigente in Iran che sarebbe la successione della Persia antica, specialmente dopo la rivoluzione costituzionale iraniana del 1905 e la rivoluzione islamica nel 1979 che instaurò la Repubblica Islamica dell’Iran è così irrilevante che si può dire che non ha niente in comune e quasi nessuna somiglianza e la ragione essenziale,

z

come abbiamo sopraindicato è stata l’attacco degli arabi, la conquista della Persia e l’entrata in vigore dell’era islamica con tutta la sua cultura ed il suo Diritto in gran parte differente dal Diritto antecedente Persiano. A livello culturale e non di natura giuridica l’attuale Iran ha ereditato molti aspetti come la divisione dell’anno in 4 stagioni che comincia con la primavera, i nomi dei 12 mesi dell’anno e specialmente le feste nazionali antiche di fine anno come la festa del “*Nowruz*” che non soltanto si applica ancora in Iran, ma anche in molti altri paesi confinanti dell’Iran che un tempo erano stati parte dell’impero persiano.

Al contrario dell’influsso minimo del Diritto antico persiano sul Diritto interno attuale, a livello internazionale la prima carta dei Diritti dell’uomo fu scritta dall’imperatore Ciro dopo la conquista di Babilonia nel 538 a.c. sul suo famoso cilindro che fu base alle successive carte e dichiarazioni riguardanti ai Diritti dell’uomo e l’attuale dichiarazione dei Diritti dell’uomo approvata nell’assemblea generale delle Nazioni Unite nel 10 dicembre del 1948.

Spero che utilizzando il confronto e la comparazione tra i vari sistemi giuridici antichi ed attuali vigenti nel mondo possano aprire strada per un progresso nello studio giuridico in modo tale di poter applicare giorno dopo giorno sistemi migliori che tutelino al massimo i Diritti dei cittadini mondiali e la giustizia.

Bibliografia:

1. Abdullah SHAMS, Procedura civile, primo volumen, Tehran, Mizan pub. ,1999.
2. Ali PASHA SALEH, La storia della legge e la storia del Diritto, Tehran, Università di Tehran pub. , 2007.
3. A.R. Khezri,J. Rodriguez,J.M.Blaquez,J.A.Anton, Persia- cuna de civilizaciòn y cultura, Editorial Almuzara,2011, (Esta obra cuenta con el patrocinio de La Consejeria Cultural de la embajada de la R.I. de Iràn)
4. Ashraf AHMADI, La legge e la giustizia nell’antico impero persiano, Tehran, Farhang pub, 1967.
5. Clemente Huart,trad. Elias Serra Rafols, Persia Antigua y la civilizacion Irania,Barcelona, ed.Servantes,1930
6. Pierre BRIANT & Clarisse HERRENSCHMIDT, Le tribute dans l’Empire Perse, Paris, Peeters Louvan, 1989.
7. Emil SZLECHTER, Codex Hammurapi, Romae, Pontificia Universitas Lateranensis, 1977
8. Federico LARA PEINADO, Codigo de Hammurabi, Madrid,Editora nacional,1982
9. Ghodratallah VAHEDI, Procedura civile, primo volume, Tehran, Mizan pub. ,2003.
10. Ghodratallah VAHEDI, Conciso di procedura civile, Tehran, Mizan pub. , 1999.
11. Heimary KOCH, tradotto da Parviz RAJABI, Dalla voce di Dario,Tehran, Gilan pub., 2008.
12. Heròdoto, Historia, Libro1, traduccion y notas de Carlos Schrader, Madrid, Editorial Gredos.
13. Joaquin SAN MARTIN, Codigos legales de tradicion babilonica, Madrid, Trotta,1999
14. John Curtis & Nigel Tallis,L’imperi oblidat, Barcelona, Fundaciò “la Caixa”,2006.
15. Luis DUBEX, Historia de la Persia, Barcelona, Imprenta del liberal Barcelonès,1842

Z


16. Muhammad A. Dandamaev & Vladimir G. Lukonin, The cultura and social institutions of ancient Iran, Cambridge University Press, 1989.
17. Raymound WESTBRUCK , A History of Ancient Near Eastern Law, vol.1, Boston, Brill, 2003
18. Raymound WESTBRUCK, Tradotto da Husseyn BADAMCHI, L’inizio della legislazzione, Tehran, Tarhe nou pub, 2003.
19. Roya HAJLOUI, Law from the old Iran’s window, Tehran, Islamic Azad University pub., 2009.
20. Shahriar GERAMINEJAD, Il sistema giuridico dell’antica Persia, Tehran, Taghe Bostan pub., 2001.
21. Seyyed Hassan AMIN, La storia del Diritto, Tehran, Enciclopedia Iraniana pub, 2007.
22. <http://oxfordscholarship.com/> (About: David P. Wright, Inventing God’s Law, Oxford university press, 2009)
23. <http://en.wikipedia.org/>
24. <http://fa.wikipedia.org/>
25. <http://it.wikipedia.org/>
26. http://sarbaz_hakhamaneshi.persianblog.ir/
27. <http://tarikhema.ir/>

Marco Assad Pour—Dottorando in Diritto del Commercio e la Contrattazione —UAB— “La storia del Diritto Privato e l’ Organizzazione Giuridica nell’ antica Persia”

z

APPENDICI:

z



⁷⁷ <http://tarikhema.ir/ancient/iran/achaemenid/>

⁷⁸ Tomba di Ciro il grande nella città antica di Pasargad.


Z



⁷⁹ http://it.wikipedia.org/wiki/Ciro_II_di_Persia

⁸⁰ Tomba di Ciro il grande nella città antica di Pasargad.

z



81_82

⁸¹ <http://tarikhema.ir/wp-content/uploads/>

⁸² Il cilindro di Ciro come carta dei Diritti dell'uomo.

z




83 - 84

⁸³ http://en.wikipedia.org/wiki/File:Persepolis_recreated.jpg

⁸⁴ L’antica capitale achemenide di Persepoli.

z



⁸⁵http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:I_am_Cyrus,_Achaemenid_King_-_Pasargadae.JPG

⁸⁶ Un’ ordine di Ciro nella città antica di Passargad in tre lingue di Persiano antico, Ilamese e Babilonese: “Io sono Ciro, Re achemenide”.

La traduzione del cilindro di Ciro il grande come carta dei Diritti dell'uomo in Persiano ed Inglese.

منم کوروش، شاه جهان، شاه بزرگ، شاه دادگر، شاه بابل، شاه سومر و اکد، شاه چهارگوشجهان.

پسر کمبوجیه، شاه بزرگ، شاه انسان، نوه کوروش، شاه بزرگ، ...، نبیره چیش پیش، شاه بزرگ، شاه انسان ... از دودمانی که همیشه شاه بوده اند و فراماروائی اش را « بل » و « نبو » گرامی می دارند و [از طیب خاطر، و[با دل خوش پادشاهی او را خواهانند.

آنگاه که بدون جنگ و پیکار وارد بابل شدم، همه مردم مقدم مرا با شادمانی پذیرفتند. در بارگاه پادشاهان بابل بر تخت شهریاری نشستم. مردوک خدای بزرگ دل های مردم بابل را به سوی من گردانید، ...، زیرا من او را ارجمند و گرامی داشتم. او بر من، کوروش که ستایشگر او هستم و بر کمبوجیه پسرم، و همچنین بر کس و کار [و، ایل و تبار]، و همه سپاهیان من، برکت و مهربانی ارزانی داشت. ما همگی شادمانه و در صلح و آشتی مقام بلندش را ستودیم. به فرمان « مردوک »، همه شاهان بر اورنگ پادشاهی نشسته اند. همه پادشاهان از دریای بالا تا دریای پائین [میدیترانه تا خلیج فارس؟]، همه مردم سرزمین های دوردست، از چهارگوشجهان، همه پادشاهان « آموری » و همه چادرنشینان مرا خراج گذارند و در بابل روی پاهایم افتادند [پاهایم را بوسیدند]. از...، تا آشور و شوش من شهرهای « آگاده »، اشنونا، زمبان، متورنو، دیر، سرزمین گوتیان و همچنین شهرهای آنسوی دجله که ویران شده بود – از نو ساختم. فرمان دادم تمام نیایشگاه هایی را که بسته شده بود، بگشایند. همه خدایان این نیایشگاه ها را به جاهای خود بازگرداندم. همه مردمانی را که پراکنده و آواره شده بودند، به جایگاههای خود برگرداندم و

خانه های ویران آنان را آباد کردم . همچنین پیکره خدایان سومر و اکد را که « نبونید » ، بدون هراس از خدای بزرگ، به بابل آورده بود، به خشنودی مردوک « خدای بزرگ » و به شادی و خرمی به نیایشگاه های خودشان بازگرداندم. باشد که دل ها شاد گردد... بشود که خدایانی که آنان را به جایگاههای نخستین شان بازگرداندم،... [قبل از « بل » و « نبو »] هر روز در پیشگاه خدای بزرگ برایم خواستار زندگی بلند باشند ، چه بسا سخنان پُربرکت و نیکخواهانه برایم بیابند ، و به خدای من « مردوک » بگویند: کوروش شاه ، پادشاهی است که تو را گرامی می دارد و پسرش کمبوجیه [نیز ...] اینک که به یاری « مزدا » تاج سلطنت ایران و بابل و کشورهای چهارگوشه جهان را به سرگذاشته ام اعلام می کنم که تا روزی که زنده هستم و مزدا توفیق سلطنت را به من می دهد دین و آئین و رسوم ملت هائی را که من پادشاه آنها هستم محترم خواهم شمرد و نخواهم گذاشت که حکام و زیر دستان من دین و آئین و رسوم ملت هائی که من پادشاه آنها هستم یا ملت های دیگر را مورد تحقیر قرار بدهند یا به آنها توهین نمایند. من از امروز که تاج سلطنت را به سر نهاده ام تا روزی که زنده هستم و مزدا توفیق سلطنت را به من می دهد هرگز سلطنت خود را بر هیچ ملتی تحمیل نخواهم کرد و هر ملتی آزاد است که مرا به سلطنت خود قبول کند یا نکند و هرگاه نخواهد مرا پادشاه خود بداند من برای سلطنت آن ملت مبارت به جنگ نخواهم کرد . من تا روزی که پادشاه ایران هستم نخواهم گذاشت کسی به دیگری ظلم کند و اگر شخصی مظلوم واقع شد من حق وی را از ظالم خواهم گرفت و به او خواهم داد و ستمگر را مجازات خواهم کرد. من تا روزی که پادشاه هستم نخواهم گذاشت مال غیر منقول یا منقول دیگری را به زور یا به طریق دیگر بدون پرداخت بهای آن و جلب رضایت صاحب مال ، تصرف نماید و من تا روزی که زنده هستم نخواهم گذاشت که شخصی دیگری را به بیگاری بگیرد و بدون پرداخت مزد وی را به کار وا دارد. من امروز اعلام می کنم که هر کسی آزاد است که هر دینی را که میل دارد بپرستد و در هر نقطه

z

که میل دارد سکونت کند مشروط بر اینکه در آنجا حق کسی را غصب ننماید و هر شغلی را که میل دارد پیش بگیرد و مال خود را به هر نحو که مایل است به مصرف برساند مشروط بر اینکه لطمہ به حقوق دیگران نزند. هیچ کس را نباید به مناسبت تقصیری که یکی از خویشاوندانش کرده مجازات کرد. من بردۀ داری را برانداختم. به بدختی های آنان پایان بخشیدم.

من تا روزی که به یاری مزدا زنده هستم و سلطنت می کنم نخواهم گذاشت که مردان و زنان را به عنوان غلام و کنیز بفروشند و حکام و زیر دستان من مکلف هستند که در حوزه حکومت و ماموریت خود مانع از فروش و خرید مردان و زنان بعنوان غلام و کنیز بشوند و رسم بردگی باید به برافتد.

جهان

از

کلی

از مزدا خواهانم که مرا در راه اجرای تعهداتی که نسبت به ملت های ایران و بابل و ملل چهار جانب جهان بر عهده گرفته ام موفق گرداند.

Traduzione in Inglese:

Cyrus Charter of Human Rights Cylinder

First Charter of Human Rights

z

I am Kurosh (Cyrus), King of the world, great king, mighty king, king of Babylon, king of the land of Sumer and Akkad, king of the four quarters, son of Camboujiyah (Cambyases), great king, king of Anshân, grandson of Kurosh (Cyrus), great king, king of Anshân, descendant of Chaish-Pesh (Teispes), great king, king of Anshân, progeny of an unending royal line, whose rule Bel and Nabu cherish, whose kingship they desire for their hearts, pleasure. When I well -disposed, entered Babylon, I set up a seat of domination in the royal palace amidst jubilation and rejoicing. Marduk the great god, caused the big-hearted inhabitations of Babylon to me, I sought daily to worship him. At my deeds Marduk, the great lord, rejoiced and to me, Kurosh (Cyrus), the king who worshipped him, and to Kaboujiyah (Cambyases), my son, the offspring of (my) loins, and to all my troops he graciously gave his blessing, and in good sprit before him we glorified exceedingly his high divinity. All the kings who sat in throne rooms, throughout the four quarters, from the Upper to the Lower Sea, those who dwelt in all the kings of the West Country, who dwelt in tents, brought me their heavy tribute and kissed my feet in Babylon. From ... to the cities of Ashur, Susa, Agade and Eshnuna, the cities of Zamban, Meurnu, Der as far as the region of the land of Gutium, the holy cities beyond the Tigris whose sanctuaries had been in ruins over a long period, the gods whose abode is in the midst of them, I returned to their places and housed them in lasting abodes.

I gathered together all their inhabitations and restored (to them) their dwellings. The gods of Sumer and Akkad whom Nabounids had, to the anger of the lord of the gods,

z

brought into Babylon. I, at the bidding of Marduk, the great lord, made to dwell in peace in their habitations, delightful abodes.

May all the gods whom I have placed within their sanctuaries address a daily prayer in my favour before Bel and Nabu, that my days may be long, and may they say to Marduk my lord, "May Kourosh (Cyrus) the King, who reveres thee, and Kaboujiyah (Cambyses) his son ..." Now that I put the crown of kingdom of Iran, Babylon, and the nations of the four directions on the head with the help of (Ahura) Mazda, I announce that I will respect the traditions, customs and religions of the nations of my empire and never let any of my governors and subordinates look down on or insult them until I am alive. From now on, till (Ahura) Mazda grants me the kingdom favor, I will impose my monarchy on no nation. Each is free to accept it , and if any one of them rejects it , I never resolve on war to reign. Until I am the king of Iran, Babylon, and the nations of the four directions, I never let anyone oppress any others, and if it occurs , I will take his or her right back and penalize the oppressor.

And until I am the monarch, I will never let anyone take possession of movable and landed properties of the others by force or without compensation. Until I am alive, I prevent unpaid, forced labor. To day, I announce that everyone is free to choose a religion. People are free to live in all regions and take up a job provided that they never violate other's rights.

z

No one could be penalized for his or her relatives' faults. I prevent slavery and my governors and subordinates are obliged to prohibit exchanging men and women as slaves within their own ruling domains. Such a traditions should be exterminated the world over.

I implore to (Ahura) Mazda to make me succeed in fulfilling my obligations to the nations of Iran (Persia), Babylon, and the ones of the four directions.⁸⁷

⁸⁷ http://sarbaz_hakhamaneshi.persianblog.ir/

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.